

CONDIZIONI GENERALI SPEDIZIONE (Versione del 01/09/2026)

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Valore delle Premesse e delle Definizioni
Articolo 4 - Oggetto dell'incarico – Obblighi Ormesani – Modalità di esecuzione dell'incarico
Articolo 5 - Accettazione della quotazione dei servizi di Ormesani e dei Mandati di Spedizione
Articolo 6 - Obblighi del Mandante
Articolo 7 - Assicurazione
Articolo 8 - Operazioni Doganali
Articolo 9 - Sosta tecnica, Deposito
Articolo 10 - Termini di consegna
Articolo 11 - Corrispettivi, anticipi, diritto di ritenzione
Articolo 12 - Responsabilità di Ormesani
Articolo 13 - Merci escluse e Paesi esclusi
Articolo 14 - Decadenza convenzionale
Articolo 15 - Manleve
Articolo 16 – Esclusione di responsabilità
Articolo 17 – Sottoscrizione dei documenti di trasporto
Articolo 18 – Revoca e rinuncia al Mandato
Articolo 19 – Reclami
Articolo 20 – Riservatezza dei dati
Articolo 21 – Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.lgs 231/2001 e Codice Etico
Articolo 22 – Utilizzo del marchio del Mandante (licenza per finalità di “Chi ci ha scelto”)
Articolo 23 – Documentazione di Spedizione – conservazione e messa a disposizione
Articolo 24 – Clausola di non rinuncia
Articolo 25 – Intero Accordo
Articolo 26 – Modifiche
Articolo 27 – Ordine di prevalenza dei documenti
Articolo 28 – Nullità parziale
Articolo 29 – Forza maggiore
Articolo 30 – Registrazione e imposte
Articolo 31 – Trattamento dei dati personali
Articolo 32 – Clausola di integrità
Articolo 33 – Sopravvivenza di clausole
Articolo 34 – Versione elettronica
Articolo 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 36 – Interpretazione
Articolo 37 – Legge applicabile
Articolo 38 – Foro competente
Articolo 39 - Lingua
Articolo 40 - Allegati
Previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti condizioni generali di Spedizione (di seguito definite anche “CGS”) disciplinano le obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali stipulati tra Ormesani S.r.l. - Società benefit, con sede legale in Quarto d'Altino (VE-30020), in via Giovanni Pascoli 42/N, P. Iva e C.F. 02061320277, EORI IT02061320277 (d'ora innanzi anche “Ormesani”) e da tutte le

società del medesimo gruppo (d'ora innanzi anche, "Società del Gruppo"), ed i propri Mandanti (d'ora innanzi anche, "Mandanti" o "Mandante"). Le seguenti CGS potranno essere derogate e/o integrate solo con appendice di modifica e/o integrazione sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di Ormesani ed i Mandanti, o da loro delegati.

2. I rapporti contrattuali disciplinati dalle presenti CGS sono, salvo diversi accordi da formalizzarsi per iscritto di volta in volta, dei contratti di Spedizione con rappresentanza ex art. 1737 cod. civ..
3. Le presenti CGS prevalgono su qualsiasi altra pattuizione o condizione, scritta o verbale. Eventuali deroghe e/o modifiche e/o integrazioni alle presenti CGS saranno valide ed efficaci esclusivamente se concordate espressamente per iscritto in apposita appendice separata, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di Ormesani e del Mandante o da un loro delegato, recante espresso riferimento alle presenti CGS e destinata a formare parte integrante delle CGS. In mancanza di tali requisiti, qualsiasi accordo di deroga e/o modifica e/o integrazione si intenderà nullo e privo di effetti.
4. Ai fini dell'applicazione delle presenti CGS il Mandato conferito ad Ormesani dal Mandante per la conclusione di più contratti di trasporto aventi le medesime provenienze e/o destinazioni si intendono oggetto di un unico mandato di Spedizione; le presenti CGS si applicano conseguentemente anche al contratto unico di Spedizione come definito ai sensi del presente articolo ed alle relative operazioni accessorie.
5. I rapporti contrattuali con Ormesani sono disciplinati dalle CGS vigenti nel momento in cui l'incarico viene conferito ad Ormesani. Anche a tal fine vengono richiamate ad ogni singola quotazione e/o listino, con richiamo alla versione vigente in quel momento, e costituiscono parte integrante dell'accordo.

Articolo 2 - Definizioni

1. È inteso che in aggiunta ai termini ed alle espressioni altrove definiti nelle presenti CGS, i termini e le espressioni indicati con lettera iniziale maiuscola hanno il significato specifico qui di seguito attribuito. I termini e le espressioni definiti al plurale si intendono riferiti anche al singolare e viceversa.
2. Società del Gruppo: si intendono tutte le società che presentino uno dei seguenti collegamenti con Ormesani S.r.l.:
 - a) siano tra loro in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;
 - b) siano entrambe controllate, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, persona fisica o giuridica;
 - c) abbiano quale legale rappresentante la medesima persona fisica.
3. Spedizioniere: si intende Ormesani, ovverosia il soggetto a cui il Mandante conferisce il Mandato di Spedizione con rappresentanza.
4. Mandante / Cliente / Committente (anche indicati singolarmente): si intende il mandante della spedizione che conferisce a Ormesani il mandato di Spedizione, che sia mittente, destinatario, proprietario delle merci, depositante, avente diritto al carico, venditore, acquirente, nonché ogni altra persona che abbia diritti o obblighi sulle merci oggetto della spedizione.
5. Parti: si intendono congiuntamente Ormesani ed il Mandante.
6. Mandato / Mandato di Spedizione / Ordine di Spedizione / Spedizione-Trasporto / Servizio di Spedizione / Spedizione: si intende l'oggetto dell'incarico richiesto dal mandante ad Ormesani.
7. Mittente: si intende il soggetto che risulta mittente e/o caricatore e/o shipper (anche su base sola base documentale) nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo Spedizioniere.
8. Destinatario: si intende il soggetto che risulta destinatario nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo Spedizioniere.
9. Avente diritto al carico: il soggetto che nell'ambito del contratto di trasporto, stipulato da Ormesani, ha diritto alla consegna del carico a destino.
10. Sosta Tecnica: si intende la sosta della merce oggetto della Spedizione in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero, per esigenze connesse all'esecuzione o prosecuzione della Spedizione o Spedizione-Trasporto (re-instradamento della spedizione / cross docking, groupage / degroupage, ecc.), o comunque legate alla necessità di custodire temporaneamente la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al Destinatario.
11. Transit Time: si intende il periodo meramente indicativo di durata del trasporto, dalla presa in consegna della merce in partenza alla sua riconsegna al Ricevitore / Destinatario finale.

12. Formalità Doganali: qualsiasi attività regolata dal Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell'UE o CDU), dal D.lgs.141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione), dal D.lgs. 504/1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi), dal DPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dal D. L. 331/1993 e/o da ogni altra normativa doganale applicabile.
13. Dichiarante Doganale: la persona che presenta una dichiarazione in Dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica.
14. Merci Pericolose: le merci che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose. Sono in ogni caso considerate pericolose le merci specificate (i) nelle istruzioni tecniche dell'International Civil Aviation Organisation (ICAO), (ii) nella regolamentazione sulle Merci pericolose dell'International Air Transport Association (IATA), (iii) nel codice dell'International Maritime Dangerous Goods (IMGD), (iv) nell'Accordo Europeo concernente il trasporto Internazionale di Merce pericolosa su strada (ADR) e (v) in ogni altra normativa nazionale od internazionale applicabile al trasporto e all'espletamento di servizi diversi inerenti Merci pericolose.
15. Corriere Espresso: si intende l'operatore professionale incaricato del ritiro, trasporto e recapito di spedizioni in tempi rapidi e predeterminati, con modalità organizzate e standardizzate, mediante mezzi e strutture proprie o di terzi e con servizio di prova dell'avvenuta consegna (con data e ora della consegna e con l'indicazione della persona fisica che ha ricevuto il plico).
16. Informazioni Riservate: si intendono tutte quelle informazioni acquisite dalle Parti e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati sulle Merci oggetto delle spedizioni e relativi prezzi, dati personali, aziendali commerciali, contabili, tecnici e amministrativi delle Parti, dei fornitori, dei dipendenti e dei professionisti alle stesse Parti collegati, contratti, progetti, know-how, disegni tecnici, elaborati, dati finanziari o commerciali, a prescindere dal fatto che tali informazioni siano indicate o meno quali confidenziali al momento della comunicazione ed a prescindere altresì dal modo con cui tali informazioni sono comunicate. Non saranno considerate riservate le informazioni di dominio pubblico o che diventino tali per atto o comportamento non vietato all'altra parte, che fossero già conosciute dall'altra parte, che siano state espressamente qualificate come non riservate da ciascuna Parte.

Articolo 3 – Valore delle Premesse e delle Definizione

1. Le Premesse e le Definizioni di cui sopra sono da intendersi parte integrante e sostanziale delle presenti CGS e di ogni rapporto contrattuale a cui le CGS si applicano.

Articolo 4 – Oggetto dell'incarico - Obblighi di Ormesani – Modalità di esecuzione dell'incarico

1. Ormesani eseguirà il Mandato affidatole con la ordinaria diligenza.
2. In esecuzione del Mandato conferito dal Mandante, Ormesani si obbliga, in conformità alle istruzioni ricevute tempestivamente e per iscritto dal Mandante, suoi dipendenti, collaboratori o altri incaricati che agiscano, anche di fatto, per conto di quest'ultimo a stipulare in nome e per conto del Mandante il contratto per il trasporto della merce e/o per i servizi accessori secondo i termini e le condizioni delle presenti CGS ed in conformità alla prassi ed eventualmente alla normativa di settore relativa al trasporto delle merci oggetto dell'incarico, senza onere di comunicazione al Mandante del vettore prescelto e/o di comunicazione di eventuale variazione rispetto al vettore eventualmente indicato nella quotazione, il cui nominativo deve intendersi in ogni caso puramente indicativo.
3. Ormesani potrà rivolgersi al vettore che riterrà opportuno senza incorrere in alcuna responsabilità per la relativa scelta; per i trasporti nazionali su strada, tuttavia, Ormesani si impegna a concludere i relativi contratti, preferibilmente in forma scritta, solo con vettori regolarmente iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi o comunque in possesso delle necessarie abilitazioni, provvisti altresì di mezzi adeguati all'esecuzione della prestazione come richiesta dal Mandante.
4. Salvo istruzioni contrarie comunicate tempestivamente/senza indugio/senza ritardo e per iscritto dal Mandante, Ormesani dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari e dei dispositivi tecnici da adottare per assicurare l'esecuzione del contratto.

5. I contratti di trasporto stipulati da Ormesani in nome e per conto del Mandante saranno regolati dalle norme applicabili in concreto a quel contratto di trasporto e dalle condizioni, regolamenti e norme applicate dal vettore prescelto da Ormesani, che il Mandante riconosce essere vincolanti nei propri confronti; il Mandante riconosce che ciò vale anche per le condizioni, regolamenti e norme relative a qualsiasi altro contratto stipulato da Ormesani nell'esecuzione del Mandato, ivi inclusi quelli di aziende ed enti portuali o di deposito o altre imprese, sia italiani che esteri.
6. Ogniqualevolta si renda necessario effettuare la spedizione o parte di essa per il tramite di un Noleggio di mezzo dedicato (aereo, nave, camion, etc.) nonché ogniqualevolta, per insindacabile giudizio di Ormesani, l'utilizzo del Noleggio rappresenti la migliore opzione, l'attività rientra all'interno del Mandato di Spedizione. Il testo completo delle condizioni generali del Contratto di Noleggio è a disposizione del Mandante a fronte di sua espressa richiesta scritta ad Ormesani. Resta inteso che le condizioni generali relative al contratto di Noleggio non sostituiscono né modificano le presenti condizioni generali relative al contratto di mandato di spedizione tra Ormesani e il Mandante. Il Mandante manleva Ormesani da qualsivoglia responsabilità connessa al contratto di Noleggio.
7. Ormesani non assume alcuna responsabilità in relazione ai tempi dell'esecuzione del trasporto oggetto del Mandato e/o per l'eventuale impossibilità sopravvenuta nell'esecuzione del trasporto.
8. Ormesani non assume alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione delle istruzioni trasmesse dal Mandante o soggetti da esso delegati, verbalmente o telefonicamente, che non siano state confermate per iscritto.
9. In mancanza (in tutto o in parte) di istruzioni circa l'esecuzione dell'incarico (o di parti dell'incarico stesso) Ormesani potrà agire secondo il proprio discernimento.
10. Qualora le istruzioni dovessero risultare non corrette, insufficienti, incomplete o contrarie alla legge, Ormesani potrà discostarsene dandone avviso al Mandante ed operando sempre con la ordinaria diligenza. Ormesani non sarà responsabile per aver agito sulla base di istruzioni non corrette, insufficienti o incomplete impartite dal Mandante. La mancata segnalazione di Ormesani circa la non correttezza, l'insufficienza o l'incompletezza delle istruzioni ricevute non implica in alcun caso riconoscimento da parte sua della correttezza e/o della sufficienza e/o incompletezza delle istruzioni.
11. Quando il Mandante, anziché impartire allo Spedizioniere precise istruzioni, si limiti a inviare copia della lettera di credito, Ormesani opererà in conformità alle condizioni espresse nella lettera di credito stessa, senza alcuna responsabilità per la sua interpretazione.
12. Ormesani ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del Mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 cod. civ..
13. Ormesani ha la facoltà, e non anche l'obbligo, di pesare o misurare o ispezionare le merci affidatele in qualsiasi momento. Dall'attività di ispezione non deriverà alcun obbligo ovvero alcuna responsabilità a carico di Ormesani.
14. La consegna della merce da parte del Mandante e/o di un suo incaricato presso una sede Ormesani e/o presso un corrispondente di Ormesani, in assenza o in difformità dalle istruzioni impartite da Ormesani sul luogo di consegna della Merce per la spedizione, non implica alcuna responsabilità da parte di Ormesani per conseguenti ritardi e/o impossibilità di esecuzione dell'incarico; in tal caso, il Mandante sarà in ogni caso tenuto a rimborsare ad Ormesani tutte le spese connesse nonché costi ed eventuali oneri sostenuti, indipendentemente dal fatto che tali spese siano state quotate e/o conosciute e/o accettate, per il trasferimento della Merce sino al luogo ove questa avrebbe dovuto essere consegnata dal Mandante o da suo incaricato al fine dell'espletamento dell'incarico conferito ad Ormesani e/o tutte le spese, costi ed eventuali oneri per la restituzione della merce al Mandante se la Spedizione non possa o non debba più essere effettuata in conseguenza delle circostanze previste nel presente punto.
15. Salvo ordine scritto contrario da parte del Mandante, Ormesani potrà effettuare la Spedizione della merce, raggruppandola con altra. A tale proposito, il Mandante prende atto ed accetta che la propria merce possa essere caricata e trasportata in consolidata (groupage) unitamente a quella di altri caricatori, senza distinzione in merito alla tipologia, natura o categoria merceologica (ivi comprese merci deperibili, alimentari, pericolose o di altra specie), restando inteso che Ormesani non effettua alcuna verifica preventiva circa la compatibilità tra le merci consolidate.
16. Il Mandante è consapevole ed accetta che, in caso di ispezioni doganali, blocchi, controlli, sequestri, ritardi, danni o deperimenti che interessino anche solo una parte della merce contenuta nel medesimo container o lotto consolidato, l'intera spedizione possa risultare assoggettata a fermo o blocco da parte delle autorità competenti. In tali ipotesi, Ormesani non sarà responsabile per eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, ritardi, costi di giacenza o deterioramenti derivanti da tali circostanze, che restano a esclusivo carico e rischio del Mandante, che dovrà in ogni caso tenere indenne Ormesani in relazione a qualsiasi conseguente spesa e/o responsabilità.

17. In presenza di situazioni particolarmente urgenti che, ad insindacabile giudizio di Ormesani, richiedano un'azione immediata, Ormesani si riserva la facoltà di adottare, in piena autonomia, le misure ritenute necessarie per evitare e/o limitare eventuali danni, evitare o contenere costi aggiuntivi e/o salvaguardare il carico, senza obbligo di preventiva informazione al Mandante né di attenderne istruzioni. Resta inteso che l'eventuale decisione di Ormesani di non intervenire in tali circostanze non potrà comportare alcuna responsabilità a suo carico per non aver evitato e/o contenuto danni e/o costi. Il Mandante accetta espressamente la presente clausola e si impegna a tenere indenne e manlevare Ormesani da ogni responsabilità per le decisioni e/o omissioni attuate in tali circostanze.
18. Ormesani, a suo insindacabile giudizio e salvo diverse disposizioni espressamente concordate per iscritto con il Mandante, non accetterà di compiere alcun incarico relativo a Merci Pericolose e/o potenzialmente pericolose o suscettibili di arrecare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, e/o merci deperibili o sensibili a determinate temperature e grado di umidità e/o merci destinate a fiere, mostre od eventi, e/o merci suscettibili di un duplice uso ai sensi delle normative vigenti, e/o merci escluse ai sensi del successivo art. 19.
19. Nel caso in cui le merci di cui al punto che precede, o merci elencate al successivo art. 13, dovessero essere affidate ad Ormesani senza precedente accordo scritto, o nel caso in cui Ormesani dovesse accettare incarichi sulla base di informazioni errate, incomplete o non veritiere circa la natura, il valore o la destinazione delle merci fornite dal Mandante e/o dal soggetto da questo autorizzato, Ormesani avrà il diritto di risolvere il contratto, di rifiutare, di depositare o di disporre di tali merci e, in caso di pericolo, anche di distruggerle, con ogni relativo costo ed onere a carico del Mandante.
20. Qualora, in occasione di uno qualsiasi degli eventi di cui al punto che precede, il Mandante avesse agito per conto di altri soggetti, il Mandante stesso sarà comunque direttamente responsabile verso Ormesani per gli eventuali danni e costi, impegnandosi a tenere Ormesani indenne anche verso pretese di terzi.
21. Salvo istruzioni scritte contrarie, Ormesani potrà far restituire al mittente, a rischi e costi del Mandante, tutte le merci rifiutate dal destinatario o che, per una ragione qualsiasi, non possano essergli consegnate.
22. Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimarranno depositate a rischio e pericolo del Mandante senza che Ormesani sia tenuta alla loro assicurazione. Ormesani, inoltre, non assume responsabilità per ammanchi, avarie, nonché per qualsiasi altro evento dovesse colpire le merci durante la giacenza. Tutti i costi, spese ed oneri connessi alla giacenza di cui al presente punto, sono a carico del Mandante.
23. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario Ormesani, qualora tempestivamente informata della giacenza e legittimata ad intervenire, può adottare le misure necessarie e/o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante, sul quale grava il rischio di eventuali costi, perdite, danneggiamenti e/o sottrazioni.
24. La responsabilità di Ormesani sarà, in ogni caso, limitata all'organizzazione del trasporto ed agli obblighi che ne derivano, con espressa esclusione di qualsiasi responsabilità vettoriale e/o riguardante l'effettiva esecuzione del trasporto.
25. In esecuzione del Mandato ricevuto, Ormesani potrà compilare e sottoscrivere in nome e per conto del Mandante documenti di trasporto, anche elettronici, in esecuzione dei contratti, Ordini di Spedizione e le istruzioni del Mandante; la compilazione avverrà sulla scorta delle istruzioni e conformemente alle stesse, che il Mandante si impegna ad impartire tempestivamente ad Ormesani. In ogni caso, restano a carico del Mandante, i relativi costi e responsabilità connessi. Il Mandante tiene indenne Ormesani per qualsiasi conseguenza e responsabilità derivante dalla compilazione e sottoscrizione di detti documenti di trasporto. Il Mandante riconosce che l'emissione da parte di Ormesani di House Bill of Lading o di House Air Way Bill o di altri documenti di trasporto che vedano Ormesani quale vettore contrattuale e non materiale, non implicherà alcuna obbligazione vettoriale da parte di quest'ultima.
26. In deroga a quanto sopra, Ormesani si riserva di accettare di concludere eventuali contratti di spedizione-trasporto; l'eventuale assunzione da parte di Ormesani di obbligazioni vettoriali dovrà avvenire per iscritto in modo espresso. Nel caso dell'eventuale assunzione da parte di Ormesani di obbligazioni vettoriali troveranno comunque integrale applicazione le presenti CGS, che dovranno intendersi riferite anche al contratto di trasporto. In mancanza di una specifica pattuizione scritta, dalla quale derivi l'assunzione da parte di Ormesani dell'obbligazione vettoriale qualsiasi contratto di Mandato sarà considerato come di spedizione pura.

Articolo 5 - Accettazione della quotazione dei servizi di Ormesani e dei Mandati di Spedizione

1. Ormesani, su richiesta del Mandante e sulla base delle informazioni da esso trasmesse in merito al luogo di partenza e di destinazione della spedizione, al tipo di trasporto richiesto e alle specificità della merce da spedire (quali, ad esempio, a peso, volume, dimensioni, natura e qualità, valore, ecc.) e ad ogni altra specifica istruzione, provvederà a trasmettergli, anche via e-mail, una sua quotazione scritta contenente la descrizione del Servizio di Spedizione offerto, comprese le operazioni accessorie eventualmente richieste, il corrispettivo dello stesso e il termine di validità della medesima quotazione.
2. La quotazione si intenderà accettata da parte del Mandante a seguito di sottoscrizione scritta della medesima, e/o di conferma via e-mail e/o anche per fatti concludenti con la consegna della merce a Ormesani e/o al Vettore da questi incaricato. Il Mandato si intenderà altresì conferito al momento dell'assegnazione della spedizione a Ormesani ovvero per fatti concludenti, ivi compresa la consegna della merce, anche in assenza di una quotazione previamente concordata o di un listino applicabile.
3. Al fine di agevolare e snellire l'esecuzione delle operazioni di spedizione e gestione delle relative pratiche con il Mandante, si conviene espressamente che Ormesani è legittimato a intrattenere rapporti, nonché a ricevere istruzioni e conferimenti di Mandato, da parte di qualsiasi soggetto appartenente all'organizzazione del Mandante, ivi inclusi dipendenti, collaboratori o altri incaricati che agiscano, anche di fatto, per conto di quest'ultimo.
4. L'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica aziendale o l'apposizione di una sottoscrizione in qualità di appartenente all'organizzazione del Mandante saranno considerati elementi idonei a presumere l'esistenza di una valida procura interna o delega conferita dall'azienda stessa, abilitante tale soggetto ad accettare integralmente le presenti CGS e a conferire mandato ad Ormesani.
5. L'accettazione della quotazione da parte del Mandante comporterà, ad ogni effetto di legge, l'integrale accettazione delle presenti CGS, così come, per via dell'espresso richiamo contenuto nella quotazione medesima, anche delle clausole contrattuali qualificabili come vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ..
6. Fermo quanto previsto al punto precedente, la consegna della merce da parte del Mandante, o di un soggetto da questo incaricato, ad Ormesani, o al corrispondente di Ormesani incaricato per quella Spedizione ed il cui nominativo sia stato comunicato al Mandante, implica a tutti gli effetti l'accettazione della quotazione da parte del Mandante ed il conferimento del relativo Mandato, come disciplinato dalle presenti CGS, allegate e/o richiamate ad ogni quotazione e/o listino di Ormesani e pubblicate nel suo sito web all'indirizzo: <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>.

Articolo 6 – Obblighi del Mandante

1. Il Mandante è tenuto a fornire ad Ormesani complete e corrette istruzioni per l'esecuzione di ogni singolo incarico conferito, anche nell'ipotesi di cui all'art. 1 che precede. Il Mandante è tenuto a fornire per iscritto le già menzionate istruzioni. In ogni caso, Ormesani non assume alcune responsabilità per un'eventuale inesatta interpretazione delle istruzioni che dovessero essere trasmesse verbalmente (anche telefonicamente) e che non siano state trasmesse e confermate per iscritto.
2. Il Mandante deve far pervenire ad Ormesani in tempo utile tutti i documenti utili e necessari per la presa in consegna e per la Spedizione della merce.
3. Il Mandante garantisce:
 - a) che gli elementi essenziali della Spedizione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Mittente e Destinatario, numero e sigillo dei container, indirizzi dei luoghi di partenza e destinazione, ecc.) sono stati correttamente ed accuratamente descritti in tutti i documenti di trasporto;
 - b) che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il valore, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritieri e corretti;
 - c) che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, nonché il rizzaggio, fissaggio, fardaggio, se eseguiti direttamente dallo stesso Mandante e/o dal Mittente o da soggetti da questi incaricati e/o delegati, in relazione alla merce spedita ed alla modalità di trasporto, sono idonei;
 - d) che l'esportazione o l'importazione della merce oggetto della Spedizione, anche per quel che riguarda i soggetti coinvolti, non è soggetta a restrizioni e/o ad embarghi sanciti a livello internazionale (UE, ONU, USA, UK, ecc.) o

nazionale o, se del caso, il Mandante garantisce di disporre dei requisiti e/o permessi e/o licenze e/o autorizzazioni e/o quant'altro necessario per esportare e/o importare e/o transitare nei Paesi soggetti alle misure di cui al presente punto;

- e) che non sono state inclusi nella Spedizione merci o beni che Ormesani ha dichiarato non accettabili per il trasporto.
 - f) che, ai fini del trasporto aereo, per spedizioni destinate agli U.S.A., le merci non sono originate da o non sono transitate per i seguenti paesi; Afghanistan, Lybia, Somalia, Syria, Yemen, Egypt, Bangladesh, Lebanon, Sudan, Iran, Iraq and Pakistan.
4. Il Mandante è responsabile dell'idoneità dell'imballaggio e/o della predisposizione delle merci al trasporto (incluse le attività di etichettatura, marcatura, rizzaggio, fissaggio, fardaggio, segnalazione sulle merci e sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio, movimentazione, sollevamento, quali divieto di sovrapposizione, merce fragile, non ribaltabile ecc.). Ormesani può rifiutare la merce che non dovesse ritenere idoneamente imballata e/o idoneamente predisposta al trasporto, ma il mancato rifiuto o la mancata segnalazione da parte di Ormesani della inidoneità dell'imballaggio e/o della inidoneità della predisposizione della merce al trasporto non implica in alcun caso una sua accettazione circa l'idoneità dell'imballaggio e/o circa l'idoneità della predisposizione della merce al trasporto. Il Mandante è responsabile nei confronti di Ormesani per eventuali danni, reclami o spese che possano derivare dalla violazione delle previsioni sopra indicate.
5. Con il conferimento dell'incarico il Mandante, in ogni caso, garantisce e conferma:
- a) di aver rispettato la migliore prassi di imballaggio e/o della predisposizione delle merci al trasporto e che in ogni caso le stesse sono adeguatamente imballate e predisposte al trasporto per resistere ai rischi ordinari delle spedizioni avendo riguardo alla loro natura ed alle loro caratteristiche;
 - b) che la merce è stata correttamente ed accuratamente descritta in ciascun documento di trasporto e/o nelle comunicazioni necessarie all'emissione del documento di trasporto;
 - c) che non è stata inclusa nella Spedizione alcuna delle merci escluse e/o dichiarate non accettabili da Ormesani come indicate nelle presenti CGS;
 - d) che, in particolare, le informazioni comunicate dal Mandante a Ormesani circa la natura delle merci, il valore, il numero, quantità, qualità e il contenuto degli imballaggi, il peso lordo (compreso il peso dei colli e pallet), il volume e la dimensione degli imballaggi, e qualsiasi altra informazione fornita, sono complete, sufficienti, vere e corrette;
 - e) che la Spedizione è stata preparata dal Mandante o altri soggetti da lui incaricati in locali opportunamente predisposti e sicuri, e che il Mandante ha incaricato nella preparazione della Spedizione personale professionalmente idoneo;
 - f) che il Mandante ha assunto le misure di protezione necessarie in relazione alla Spedizione, al fine di evitare interventi non autorizzati durante la preparazione della merce e del suo imballaggio;
 - g) che tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative alle operazioni doganali di importazione e/o doganali di esportazione e/o doganali di transito e/o doganali di deposito e/o di trasferimento intracomunitario e/o commercializzazione e/o distribuzione sono state compiutamente osservate e che i documenti rilevanti ai fini del trasporto e connesse operazioni accessorie sono stati compiutamente controllati dal Mandante o da personale da questi appositamente autorizzato.
6. Il Mandante dichiara di manlevare Ormesani e garantisce di mantenerla indenne da ogni perdita e/o reclamo e/o danno di qualsivoglia natura che derivi a qualsiasi titolo dalla violazione di ogni e ciascuna delle garanzie sopra indicate.
7. In mancanza di istruzioni del Mandante, Ormesani potrà provvedere ad eseguire il Mandato di Spedizione autonomamente, secondo il proprio discernimento.

Articolo 7 – Assicurazione

1. Ormesani non ha alcun obbligo di provvedere all'assicurazione della merce. Qualora il Mandante intenda assicurare le merci da eventuali danni è sua facoltà di conferire mandato ad Ormesani, affinché questa provveda, quale prestazione accessoria, alla stipulazione di copertura assicurativa per conto e nell'interesse del Mandante o del soggetto da questo indicato. In tal caso, il Mandante si impegna a conferire l'incarico utilizzando tassativamente ed a pena di nullità, lo specifico modello di Mandato di Assicurazione specifico o continuativo (*all.ti 03 e 04*). Le condizioni di assicurazione sono disciplinate nel suddetto Mandato di Assicurazione specifico o continuativo (*all.ti 03 e 04*). In nessun caso Ormesani può essere considerato come assicuratore o coassicuratore. Il costo della copertura assicurativa deve essere

rimborsato dal Mandante ad Ormesani nella misura indicata nella quotazione o in separata Nota Compensi, pubblicata sul sito: [note compensi REV 102025.pdf](#).

2. Nel caso in cui il Mandante intenda avvalersi della copertura assicurativa stipulata da Ormesani, dovrà comunicarlo espressamente e per iscritto, non più tardi del momento dell'accettazione della quotazione e comunque prima dell'esecuzione della Spedizione; le istruzioni del Mandante di provvedere alla copertura assicurativa avranno effetto solo con la conferma scritta di Ormesani.
3. Il Mandante autorizza Ormesani a produrre copia del Mandato Assicurativo alle autorità che ne faranno richiesta e/o all'Assicuratore quale prova della richiesta di copertura assicurativa.
4. Salvo diverse istruzioni scritte del Mandante, Ormesani stipulerà l'assicurazione per i soli rischi ordinari per conto di chi spetta, alle condizioni generali e particolari usuali delle polizze emesse dalle compagnie assicurative prescelte dalla stessa Ormesani; in nessun caso Ormesani sarà responsabile in relazione alla scelta della compagnia assicurativa ed alla sua solvibilità.
5. Il testo completo delle condizioni di assicurazione è a disposizione del Mandante a fronte di sua espressa richiesta ad Ormesani; di seguito è riportata la sintesi delle condizioni di assicurazione stipulate da Ormesani per conto del Mandante:



DICHIARAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TRASPORTI

Per gli usi consentiti dalla legge italiana

Si dichiara che la Società indicata nella presente scheda è assicurata in relazione all'attività sotto specificata secondo termini e condizioni previsti dalla seguente Polizza:

Assicuratori:	SIAT ASSICURAZIONI S.p.A. (Delegataria)	60%
	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE	40%
Contraente:	Ormesani S.r.l. VIA G. PASCOLI, 42/N 30020 QUARTO D'ALTINO VE P.Iva 02061320277	
Polizza:	N. 62909	
Decorrenza:	Dalle ore 00:00 del 1 Gennaio 2026 alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2026 .	
Tipo e finalità Polizza:	Polizza Di Assicurazione Dei Trasporti Via Mare/Aereo/Terra Stipulata Dallo Spedizioniere Per Conto Degli Avenuti Diritto	
Massimali:	€ 5.000.000 per evento con sotto limite di: € 1.000.000 per autocarro € 200.000 per evento/anno, limitatamente ai trasporti di effetti personali/masserizie.	
Valore Assicurabile:	L'assicurazione è prestata, entro i limiti dei massimali sopra stabiliti, in base al prezzo di fattura delle merci, aumentato fino al 25% a titolo di "utile sperato" a favore del compratore se così previsto dai termini di resa, delle spese di trasporto e di assicurazione nonché di dazi e oneri doganali se dovuti.	
Condizioni:	Polizza Italiana di assicurazione delle Merci Trasportate (ed. 1983), integrata da: • Institute Cargo Clauses (A) CL382 01.01.2009 con estensione di 30 gg al periodo di giacenza previsto dalla Transit Clause con esclusione del rischio di Terrorismo • Institute Cargo Clauses (Air) (ad esclusione delle spedizioni per posta) CL387 01.01.2009 con estensione di 30 gg al periodo di giacenza previsto dalla Transit Clause con esclusione del rischio di Terrorismo. • Institute Strikes Clauses (Cargo) CL386 01.01.2009 • Institute Strikes Clauses (Air Cargo) CL389 01.01.2009 • Institute Strikes Clauses (Frozen-Chilled Food) 1.3.2017 CL 424 • Institute War Clauses (Cargo) CL385 01.01.2009 • Institute War Clauses (Air Cargo) (ad esclusione delle spedizioni per posta) CL388 01.01.2009 • Institute War Clauses (Spedizioni per posta) 1.1.1982 (CL.257) • INSTITUTE FROZEN/CHILLED FOOD CLAUSES (A) – ed 01/03/2017 – Cl. 430 • Clausola Di Assicurazione Per Merci Deperibili • Institute Classification Clause 1/1/2001 (CL.354) • Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic • Weapons Exclusion Clause 10.11.2003 (CL.370) • Marine Cyber Endorsement LMA5403 ed. 11/11/2019 • Termination of Transit Clause (Terrorismo) JC2009-056 • Cargo ISM Endorsement 1/5/98 (JC 1998/019)	

SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.

Sede Legale: via V Dicembre, 3 - 16121 Genova - siatass.registroimprese@pec.unipol.it - siat@siatass.com - tel. +39 010 55461 fax +39 010 5546400 - telegrammi siatassur - C.P. 1399/16100 GE - Capitale sociale i.v. Euro 38.000.000,00 - Registro delle Imprese di Genova, C.F. 00522430107 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 188995 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio dell'Artigianato del 26-5-1967 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1967 n. 138) Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00034, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 siat-assicurazioni.com





- Cargo ISM Forwarding Charges Clauses (senza alcun premio aggiuntivo) 4/6/98 (JC 1998/023)
- Cargo ISPS Endorsement 4/11/04 (JC 2004/050)
- Cargo ISPS Forwarding Charges Clause (senza alcun premio aggiuntivo) 4/11/04 (JC 2004/050B)
- Communicable Disease Exclusion (Cargo) JC 2020-011 ed. 17/04/2020
- Sanction Limitation and Exclusion Clause
- Communicable Disease Exclusion (Cargo) JC 2020-011 ed. 17/04/2020

Includere le seguenti precisazioni ed estensioni:

- garanzia sussidiaria ("contingency")
- carico e scarico - ambito di operatività dell'assicurazione
- terremoto
- resi di merce
- merci in giacenza presso fiere, mostre, esposizioni e simili
- clausola fumigazione:
- avaria comune
- danni alle confezioni di vendita
- buona fede
- emissione diretta dei certificati di assicurazione
- trasbordi
- mancata effettuazione del viaggio ("frustration clause")
- documento del trasporto
- valore assicurabile
- estensione giacenza in corso di transito a 60 gg
- insolvenza dell'armatore

Scoperti e Franchigie:

I danni conseguenti a furto/rapina/mancata consegna durante il trasporto a mezzo autocarro nonché i danni da variazione di temperatura verranno liquidati al netto di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per evento.

Franchigia fissa da concordarsi preliminarmente l'inizio dei rischi per tutti gli altri danni, eccetto che per i danni relativi a masserizie ed effetti personali che verranno liquidate previa deduzione di franchigia fissa pari a € 500.

Scoperto 10% con il minimo di Euro 750,00.= per tutti i danni eventualmente indennizzabili alle merci deperibili, trasportate via mare e via aereo a condizioni INSTITUTE FROZEN/CHILLED FOOD CLAUSES (A)

Warranty:

Relativamente ai trasporti terrestri delle seguenti merci:

Abbigliamento, calzature, borse, pelli, pelletteria, cosmetici e profumi, materiale fotografico ed ottico, apparecchiature radio e TV, computers ed accessori, bigiotteria, orologi non preziosi, alimentari in genere, caffè, leghe metalliche e metalli non ferrosi (rame, alluminio, ottone, profilati ecc.), elettrodomestici, prodotti farmaceutici, il cui importo sia pari o superiore a € 500.000,00 la copertura si intenderà operante sempreché:

- sugli autocarri adibiti al trasporto, ad eccezione dei "telonati", sia correttamente installato e messo in funzione – durante tutto il tragitto e le eventuali soste con la merce a bordo del mezzo – un sistema di rilevamento satellitare antifurto/antirapina conforme alle norme CEI 79/28, collegato con primaria società di telesorveglianza:
- oppure:
- il viaggio venga effettuato con la presenza di due autisti, con l'obbligo per uno dei due di restare a bordo dell'automezzo, durante le fermate in corso di viaggio da qualsiasi causa dipendenti (valido anche per i "telonati").

SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.



Sede Legale: via V Dicembre, 3 - 16121 Genova - siatass.registroimprese@pec.unipol.it - siat@siatass.com - tel. +39 010 55461 fax +39 010 5546400 - telegrammi siatassur - C.P. 1399/16100 GE - Capitale sociale i.v. Euro 38.000.000,00 - Registro delle Imprese di Genova, C.F. 00522430107 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 188995 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio dell'Artigianato del 26-5-1967 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1967 n. 138) Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00034, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 siat-assicurazioni.com



Ambito

Territoriale: Mondo intero esclusi Corea del Nord, Cuba, Crimea, Iran, Siria, Sudan, Sudan del Sud, Russia, Ucraina e Bielorussia, Afghanistan, Myanmar (Burma) e Venezuela nonché paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali e paesi in stato belligerante o considerati a "rischio speciale" come da Global Cargo Watch List.

ALTRI TERMINI, CONDIZIONI, FRANCHIGIE E SCOPERTI: come da polizza n.62909

Questo sommario è stato preparato esclusivamente per informazione dell'Assicurato e non costituisce in alcun modo un'analisi esatta e vincolante delle coperture. Questo documento non annulla, estende o altera la copertura accordata dalla polizza sopra indicata. In caso di reclami e dubbi a riguardo dell'interpretazione, faranno testo unicamente le polizze originali come unici documenti impegnativi.

Genova, 20 Gennaio 2026

LA SOCIETA' ASSICURATRICE


Siat
Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.
Luca Fiorentino
Rappresentante
Area Tecnica



SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.

Sede Legale: via V Dicembre, 3 - 16121 Genova - siatass.registroimprese@pec.unipol.it - siat@siatass.com - tel. +39 010 55461
fax +39 010 5546400 - telegrammi siatassur - C.P. 1399/16100 GE - Capitale sociale i.v. Euro 38.000.000,00 - Registro delle
Imprese di Genova, C.F. 00522430107 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 188995 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio dell'Artigianato del 26-5-1967 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1967 n. 138)
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00034, soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Unipol S.p.A., e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
siat-assicurazioni.com

6. Le principali istruzioni operative contenute nel certificato di assicurazione, in particolare quelle relative agli adempimenti da osservare in caso di sinistro (ad esempio, tempestiva denuncia del danno, adozione delle misure necessarie per limitarne le conseguenze, conservazione dei diritti di rivalsa e della documentazione utile) sono da intendersi qui integralmente richiamate. Per tutto quanto non previsto di seguito, si rinvia al certificato di assicurazione per la disciplina completa, già a disposizione del Mandante e comunque richiedibile ad Ormesani:



NORME IN CASO DI DANNO

In caso di danno l'assicurato o chi per esso deve chiedere immediatamente allo sbarco della merce (e comunque non oltre tre giorni) l'intervento del Commissario d'avaria indicato sulla polizza o certificato di sicurezza e comunicare agli assicuratori, appena vengono a sua conoscenza, tutti gli avvisi e notizie che si riferiscono all'avvenimento.

Le eventuali perdite o avarie subite dalla merce durante il trasporto devono essere fatte constatare dal destinatario, mediante riserva scritta in contraddittorio col vettore e/o con l'ente di sbarco al momento della riconsegna se trattasi di avarie apparenti, od entro tre giorni dalla data di riconsegna se si tratta di avarie non apparenti.

In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità alle condizioni contenute sulla Polizza di Carico o altro documento di trasporto.

Per tutte le avarie per le quali potrebbe essere coinvolta la responsabilità del vettore, l'assicurato, il ricevitore, o chi per essi, dovrà rendere responsabili, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i rappresentanti del vettore stesso, dopo averli invitati all'accertamento dei danni.

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose soggetti alla legge italiana si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose sarebbero dovute arrivare a destinazione. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori d'Europa o nei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno.

L'assicurato, il ricevitore, o chi per essi, deve sempre salvaguardare l'azione di rivalsa degli assicuratori nei confronti dei responsabili della perdita e/o avaria ed è tenuto ad interrompere il decorso della prescrizione a termini di legge.

I reclami dovranno sempre essere accompagnati dai seguenti documenti:

1. **certificato d'avaria;**
2. **polizza o certificato di sicurezza (debitamente girati);**
3. **polizza di carico originale o copia autenticata;**
4. **fattura della merce;**
5. **distinta pesi;**
6. **nota di imbarco;**
7. **copia della lettera di reclamo all'agente del vettore;**
8. **originale della risposta ricevuta;**
9. **dichiarazione del vettore attestante che all'imbarco non gli è stata rilasciata lettera di garanzia per l'ottenimento di una polizza di carico netta o, se detta lettera di garanzia è stata rilasciata, allegarne copia;**
10. **attestazione di mancata consegna da parte del vettore;**
11. **altri documenti probatori che potranno agevolare la liquidazione del danno che possa facilitare la regolazione del sinistro;**

RULES IN CASE OF DAMAGE

In case of loss and/or damage the insured, or any one in his behalf, to call the Average Agent indicated in the Policy or Insurance Certificate immediately upon discharge of the goods (or at least within three days) and to keep the insurers informed as to the developments and details of such loss and/or damage.

Any loss and/or damage to the insured goods during their transport to be ascertained by the Consignee, who will accordingly sign a written reserve together with the Carrier and/or the stevedores or landing authority at delivery of goods should the average be apparent, or within three days should there be a not apparent loss and/or damage.

In case no written reserve be available, the goods to be considered delivered by the Carrier in the same conditions as indicated in the relative Bill of Lading or other document.

If such loss and/or damage involves the liability of the Carrier, the Insured, the Consignee, or others on their behalf, to consider liable the Carrier's Representatives by registered letter after having called them to agree upon such loss and/or damage.

Rights arising from the Contract of Carriage of the goods governed by Italian law became time barred after six months from delivery and, in case of total loss, from the date in which the goods should have reached their destination. Transports commenced and/or terminated in extra-European or extra-Mediterranean territories are subject to prescription on the expiry of one year.

The Insured, the Consignee or other on their behalf, are always bound to protect the recovery action of the Insurers in respect of those who are responsible of the loss and/or damage and to interrupt the period of prescription according to the terms of Law

Claims file to be completed with the following documents:

1. **survey report.**
2. **Insurance Policy or Insurance Certificate (duly endorsed).**
3. **Original Bill of Lading or signed copy.**
4. **Invoice of goods.**
5. **List of weights.**
6. **Packing note.**
7. **Copy of the claim letter to the Carrier's Agent.**
8. **Original of reply.**
9. **Carrier's statement declaring that no guarantee letter has been given him at loading of the goods to obtain a clean Bill of Lading or, if this letter exists, copy of the same to be added.**
10. **Carrier's short delivery certificate or letter.**
11. **Any other document in respect of the loss and/or damage which may facilitate the adjustment of the claim.**

7. Qualora il Mandante non coincida con il Destinatario della merce, il Mandante si impegna a informare immediatamente il Destinatario in merito alla procedura da seguire per la segnalazione del sinistro così come di seguito riportate.
8. Il Mandante dichiara altresì di aver letto e compreso le modalità operative atte alla corretta gestione di eventuali sinistri di seguito riportate:

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO PER TUTTE LE MERCI OGGETTO DELLA SUMMENZIONATA COPERTURA ASSICURATIVA:

9. Prima di accettare la riconsegna da parte di qualsiasi vettore (aereo, marittimo o terrestre) verificare che:
 - a) le condizioni dell'imballaggio esterno siano conformi a quanto dichiarato dal mittente e/o dal vettore;
 - b) il peso di ogni singolo collo sia conforme a quanto dichiarato dal mittente e/o dal vettore;
 - c) il numero dei colli siano conformi a quanto dichiarato dal mittente e/o dal vettore;
 - d) l'imballaggio ed eventuali sigilli di sicurezza siano conformi a quanto dichiarato dal mittente e/o dal vettore.
 - e) Se le merci mostrano segni di danneggiamento e/o tracce di effrazione e/o se il peso non corrisponde con quanto dichiarato dal mittente sui colli rispetto al documento di trasporto e/o alla fattura e/o al Packing-List, sarà obbligo del destinatario (o chi per esso), che ritira le merci dall'ultimo vettore, redigere apposito verbale di danno evidenziando in modo preciso la tipologia dei danni e/o differenze riscontrate al momento della consegna. Tale verbale dovrà essere redatto obbligatoriamente, pena di nullità, contestualmente al ricevimento della spedizione. Inoltre, entro e non oltre 3 (tre) giorni il destinatario o chi per esso dovrà inviare all'ultimo vettore lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere espresso evidenziando gli eventuali danni riscontrati, indicando nella comunicazione una ipotetica stima degli stessi, mettendo in copia per conoscenza o inoltrando ai seguenti indirizzi PEC ormesani@pec.it e e-mail backoffice@ormesani.it
10. Il destinatario si impegna a fare tutto quanto possibile per minimizzare e non aggravare il danno nonché a mettere a disposizione la merce per eventuali visite peritali.
11. Nel caso la stima dei danni superi Eur 250,00 il destinatario dovrà inderogabilmente, pena la negazione del rimborso, collocare la merce in luogo sicuro senza poterla rivendere e/o rispedire e/o utilizzare e contestualmente contattare il perito assicurativo designato dalla compagnia assicurativa stessa.
12. La seguente documentazione risulta indispensabile per la notifica del sinistro alla compagnia assicurativa e ottenere l'eventuale rimborso assicurativo, la stessa dovrà essere spedita al seguente indirizzo PEC ormesani@pec.it oppure all'indirizzo e-mail backoffice@ormesani.it :
 - a) Descrizione dettagliata del danno e delle misure adottate di contenimento del danno, conformemente a quanto previsto dal presente articolo;
 - b) stima dettagliata dei danni e relativa quantificazione; nome della persona informata sui fatti e luogo di deposito merce danneggiata;
 - c) copia dell'invito agli accertamenti in contraddittorio trasmesso al vettore e al Commissario d'avaria (il cui nominativo sarà autonomamente reperibile nel certificato di assicurazione o, in mancanza del certificato di assicurazione, sarà possibile rivolgersi a SIAT Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - GENOVA - sinistri.merci@siatass.com);
 - d) perizia di parte redatta dal perito designato dalla compagnia assicurativa (in caso il danno superi Eur 1.000,00)
 - e) lettera di riserva inviata al vettore effettivo responsabile dei danni e/o avaria ed eventuali risposte;
 - f) certificato di assicurazione originale (se presente);
 - g) fattura e packing list relativi alla merce spedita;
 - h) originale del contratto di trasporto (AWB e/o B/L e/o CMR e/o altro) (se presente);
 - i) cessione dei diritti assicurativi emessa dal destinatario nei confronti del mittente (se presente);
 - j) lettera, da spedire con raccomandata A.R. alla compagnia assicurativa, inerente all'interruzione dei termini di prescrizioni assicurativi.
13. Il Mandante si impegna ad apporre le riserve sui documenti di trasporto, formulandole in maniera chiara, dettagliata e specifica, descrivendo puntualmente il danno riscontrato (ad esempio: imballo danneggiato, collo schiacciato, merce bagnata, ecc.).
14. Il Mandante si impegna a redigere e/o compilare il verbale di constatazione del danno con una descrizione quanto più possibile dettagliata. Il documento dovrà essere sottoscritto da tutte le parti coinvolte. Ove lo spazio disponibile sul

documento di trasporto non sia sufficiente, potrà certamente essere predisposto un verbale separato, da richiamare nel documento stesso.

15. la compagnia assicurativa ha la facoltà di negare il rimborso, qualora previsto secondo termini di polizza, se vengono a mancare uno o più dei sopraccitati elementi.
16. Ormesani non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile qualora il Destinatario, diverso dal Mandante, non sia a conoscenza di tale procedura e, in ogni caso, qualora non adempia correttamente agli obblighi previsti per la validità della denuncia di danno previsti nella sintesi sopra riportata.
17. Qualora le spese della predetta copertura non venissero esplicitate o ricomprese nella quotazione dei servizi di cui al Mandato di Assicurazione, le stesse verranno conteggiate sulla base del listino di Ormesani, consultabile sul sito <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita> (Note Compensi); in tal caso il livello di copertura applicabile sarà individuato e applicato a discrezione di Ormesani.
18. Nel caso in cui il Mandante conferisca Mandato continuativo alla stipulazione del contratto di assicurazione per conto del Mandante, è da intendersi parte del Mandato altresì l'incarico conferito dal Mandante ad Ormesani di gestire ciascuna pratica di sinistro al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo, fino al momento dell'effettivo pagamento, cedendo sin d'ora ad Ormesani tutti i relativi diritti di credito ed obbligandosi a provvedere senza ritardo a qualsiasi cessione e/o adempimento venissero richiesti da Ormesani per tale fine.
19. Qualora il Mandante non conferisca l'incarico ad Ormesani per la stipulazione dell'assicurazione, il Mandante ha facoltà di assicurare direttamente le merci. In tal caso il Mandante sarà tenuto a stipulare una polizza che contenga una rinuncia alla rivalsa nei confronti di Ormesani. Tuttavia, le Parti convengono espressamente che, anche nell'ipotesi in cui la polizza assicurativa stipulata dal Mandante prevedesse una clausola di rivalsa, la responsabilità di Ormesani rimarrà contenuta nei limiti previsti dalle presenti CGS ed il Mandante accetta e dichiara di farsi carico nei confronti di Ormesani di ogni eventuale danno eccedente tali limiti di risarcibilità e/o che non sia coperto da assicurazione, esonerando e manlevando Ormesani da ogni responsabilità a riguardo.
20. Qualora il Mandante abbia stipulato o stipuli una propria polizza assicurativa a copertura della merce, l'eventuale copertura assicurativa procurata da Ormesani dovrà intendersi prestata esclusivamente a secondo rischio, con operatività limitata all'eventuale eccedenza del danno non indennizzata dalla polizza del Mandante e comunque entro i limiti, alle condizioni e con le esclusioni previste.
21. Ormesani si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di accettare l'incarico relativo a merci di valore particolarmente elevato per le quali non gli venga conferito anche l'incarico di curare l'assicurazione delle stesse per conto di chi spetta, a condizione che l'assicurazione stipulata dal Mandante contenga apposita clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di Ormesani.
22. In nessun caso Ormesani può essere considerato come assicuratore o coassicuratore; in ogni caso, Ormesani non assume alcuna responsabilità ulteriore o aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto dalla propria compagnia assicurativa in virtù della copertura prestata.

Articolo 8 - Operazioni Doganali

1. L'espletamento delle formalità doganali connesse al Mandato è compreso nell'incarico, quale attività ad esso accessoria, anche in assenza di una specifica richiesta scritta da parte del Mandante, fatta sempre salva la facoltà del Mandante di esprimere volontà contraria al conferimento dell'incarico anche per la rappresentanza in Dogana per la singola spedizione. In tali casi, il Mandato di Rappresentanza in Dogana, con rappresentanza diretta, si intende conferito e formalizzato con l'affidamento della spedizione a Ormesani e con la conseguente accettazione da parte di quest'ultima.
2. Con riferimento al punto che precede, il Mandante conferma di conoscere e accettare integralmente tutte le condizioni connesse all'espletamento delle formalità doganali che vengono di seguito elencate:
 - a) il Mandante attribuisce ad Ormesani ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime ed alle altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del Mandato, di autorizzare l'utilizzo da parte della dogana di eventuali conti di credito del Mandante, effettuare gli adempimenti delle obbligazioni doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute, ricevere rimborsi, quietanzare e firmare dichiarazioni, documenti e verbali.

- b) Il Mandante autorizza Ormesani a produrre copia del predetto Mandato (incluso lo scambio di corrispondenza) alle autorità che ne faranno richiesta anche a prova di quanto dichiarato in dogana in nome e per conto del Mandante.
3. Le prestazioni di cui al punto precedente ricomprendono tutte le attività necessarie ed accessorie ai fini dell'esecuzione del Mandato di rappresentanza in dogana, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: la presentazione di istanze in nome e per conto del Mandante nel portale Trader Portal, la compilazione in nome e per conto della dichiarazione VGM in qualità di persona autorizzata (anche per il tramite dei propri delegati e/o sostituti), la redazione di dichiarazioni, la sottoscrizione di documenti, verbali e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito IVA ove richiesto e le eventuali correzioni quali rettifiche e/o richieste di rimborso/sgravio e/o revisioni dell'accertamento di parte che Ormesani si riserva di eseguire previa comunicazione al Mandante, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento delle suddette operazioni.
4. Per consentire Ormesani di espletare le formalità doganali, il Mandante garantisce e conferma:
- a) l'accuratezza e la completezza delle informazioni riportate nelle dichiarazioni, notifiche o domande;
 - b) l'autenticità, la veridicità, l'accuratezza e la validità dei documenti a sostegno delle dichiarazioni, notifiche o domande;
 - c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate;
 - d) che tutta la documentazione a disposizione di Ormesani è genuina, autentica e priva di vizi e/o errori;
 - e) che le fatture o le liste valorizzate o altri documenti equipollenti emessi/ricevuti dal Mandante e/o dal Destinatario delle merci oggetto delle spedizioni, sono state correttamente compilate in tutte le loro parti e l'importo in esse indicato è vero e reale e corrisponde al prezzo effettivamente pagato/ricevuto o da pagare/da ricevere per dette merci o, in alternativa, è un prezzo riconducibile a uno dei metodi secondari di determinazione del valore in dogana previsti dall'art. 74 e 76 del CDU;
 - f) di dare piena disponibilità di produrre a richiesta ogni documentazione atta a dimostrare la correttezza del metodo di valutazione adottato;
 - g) che la vendita o il prezzo non sono subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non può essere determinato in relazione alle merci da valutare;
 - h) che il compratore ed il venditore non sono legati ai sensi dell'art. 127 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015;
 - i) che nessuno degli elementi previsti dall'Art. 71 del Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013, tra quelli da aggiungere al valore in dogana, sono da includere nel valore da dichiarare, salvo espressa indicazione dei valori da aggiungere;
 - j) che nessuno degli elementi previsti dall'Art. 72 del Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013, tra quelli da sottrarre al valore in dogana, sono da sottrarre al valore da dichiarare salvo espressa indicazione dei valori da aggiungere;
 - k) che non vi sono corrispettivi o diritti di licenza relativi alle merci importate che il compratore è tenuto a pagare sia direttamente al venditore, sia indirettamente a terzi che esercitino un controllo formale o di fatto nei confronti del venditore, come condizione della vendita; a tale proposito, il Mandante conferma di conoscere e comprendere quanto indicato nella circolare 21/D del 30/11/2012 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
 - l) che comunicherà la presenza di eventuali royalties o diritti di licenze (nonché le condizioni di esercizio e di applicazione) relativi alle merci oggetto della dichiarazione doganale in quanto potrebbero costituire parte integrante del valore delle stesse all'atto della presentazione in dogana;
 - m) che la vendita non è subordinata a un accordo fra le parti secondo il quale una parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore delle merci importate spetta direttamente o indirettamente al venditore;
 - n) che la merce corrisponde alla tipologia descritta nella documentazione commerciale ed è conforme alle normative comunitarie in materia di tutela del consumatore con particolare riferimento alla falsa o fallace indicazione dell'origine;
 - o) che la merce è conforme alle eventuali direttive europee applicabili in tema di ambiente, salute e sicurezza;
 - p) che la merce non contiene elementi che necessitano di rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta all'importazione;
 - q) che il Mandante dispone delle autorizzazioni necessarie da parte dei proprietari di eventuali marchi e/o brevetti;
 - r) che la merce non contiene oli/alcol/tabacchi soggetti ad accisa, imposte o contributi altri;

- s) che la merce non dispone di decisioni relative alle informazioni vincolanti di cui all'art. 33 e ss. del Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013;
 - t) che la merce è esclusa dal campo di applicazione di misure speciali e/o particolari unionali e/o nazionali come dettagliate nel portale dell'Agenzia Dogane e Monopoli Italiana alla pagina dedicata alla Tariffa Doganale d'Uso Integrata sotto la voce di menu: "Certificati", sottovoci: "Comunitari" / "Nazionali";
 - u) che la merce oggetto del Mandato non rientra nel campo di applicazione di norme nazionali e/o unionali che regolano la circolazione di:
 - v) rifiuti o simili;
 - w) prodotti, ad esclusione dei rifiuti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono;
 - x) materiali di armamento (L. n. 185/1990 e s.m.i.);
 - y) sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - z) beni concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran Regolamento (UE) N. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012;
 - aa) materiale radioattivo;
 - bb) beni rientranti nel campo di applicazione delle normative pubblicate ed elencate presso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla sezione "Misure restrittive e sanzioni – Embarghi": <https://www.sanctionsmap.eu/>.
5. Qualora le merci oggetto di dichiarazione in dogana rientrino in una o più delle summenzionate norme specifiche, il Mandante si impegna a portare a conoscenza Ormesani, producendo all'occorrenza, tempestivamente e in ogni caso prima dell'espletamento delle formalità doganali, le previste dichiarazioni suppletive e/o eventuali licenze di esportazione / importazione o quant'altro specificatamente previsto, comunque.
 6. Il Mandante fornirà le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'Amministrazione Finanziaria ovvero qualsiasi altra autorità dovesse richiedere al Mandatario e/o per il tramite dello stesso.
 7. Su espressa richiesta del Mandante, quest'ultimo autorizza Ormesani, a richiedere il rilascio dei certificati EUR 1, EUR MED o A.TR in nome e per conto del Mandante o dei suoi delegati ed alla loro sottoscrizione in nome e per conto del Mandante. In tal senso, il Mandante dichiara di essere compiutamente a conoscenza del significato di "origine preferenziale" e di "origine non preferenziale" delle Merci e manleva Ormesani da eventuali informazioni errate che, qualora riportate sulle fatture, potrebbero portare all'emissione irregolare dei certificati sopra citati. A semplice richiesta, il Mandante si impegna a trasmettere a Ormesani qualsiasi informazione o documento necessario a comprovare l'effettiva "origine preferenziale" e/o "origine non preferenziale" delle Merci.
 8. Il Mandante fornisce ad Ormesani tutte le informazioni e le indicazioni necessarie aventi ad oggetto la voce e/o la classificazione doganale della merce. Qualora tali informazioni non venissero fornite tempestivamente o fossero incomplete, Ormesani si ritiene sin d'ora autorizzato ad indicare la classificazione doganale della merce ai sensi della normativa vigente, declinando ogni responsabilità in relazione ad eventuali inesattezze e/o pareri differenti espressi da altri soggetti.
 9. Il Mandante, nell'affidare merci a Ormesani, quale soggetto in possesso di certificato AEO NO. IT AEOF 13 0842 e di conseguenza obbligato a soddisfare i requisiti della catena di approvvigionamento e quant'altro previsto dall'articolo 39 del Regolamento UE 952/2013 del 9 ottobre 2013 (istitutivo del Codice doganale dell'Unione o più brevemente detto "CDU") e successivi, conferma inoltre che:
 - a) le merci prodotte, immagazzinate, spedite o trasportate per ordine degli operatori economici autorizzati (AEO), consegnate ad operatori economici autorizzati (AEO) o prese in consegna da operatori economici autorizzati (AEO), sono prodotte, immagazzinate, preparate e caricate in locali commerciali sicuri in zone di carico di spedizioni sicure; sono protette contro manomissioni non autorizzate durante la produzione, il magazzinaggio, la preparazione, il carico e il trasporto avvalendosi di personale di fiducia;
 - b) I partner commerciali che agiscono in nome del Mandante sono a conoscenza del fatto che devono anch'essi garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento commerciale.
 10. Qualora il Mandante non intenda assumere la veste di Dichiarante Doganale, il Mandante si impegna a far sottoscrivere separato Mandato con Rappresentanza ad altro soggetto stabilito nell'Unione Europea che preveda le stesse condizioni riportate nelle presenti CGS.
 11. Ormesani non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile qualora il Dichiarante Doganale, diverso dal Mandante, non accetti di sottoscrivere separato Mandato di Rappresentanza in Dogana con rappresentanza (Rappresentanza

Diretta), limitatamente alle formalità doganali, e, per tale ragione, non adempia correttamente agli obblighi previsti dal Mandato.

12. Nell'esercizio della rappresentanza in dogana in nome e per conto del Mandante, sono incluse la rappresentanza nelle prestazioni accessorie alle verifiche doganali, limitatamente alla fase di contraddittorio verbale con l'Autorità doganale stessa. Si intendono invece espressamente esclusi dal Mandato conferito il potere difensivo per l'impugnazione di:
 - a) rettifiche delle dichiarazioni "in linea";
 - b) contestazioni di "risultati di analisi" effettuate su campioni di merce prelevati dalle dogane ai sensi dell'art. 34, Decreto legislativo del 26/09/2024 n. 141 e dell'art. 46 del Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 ("CDU");
 - c) avvisi di accertamento o atti di irrogazione sanzioni emessi nei confronti del Mandante e/o dei suoi rappresentati.
13. Per il migliore e corretto espletamento degli incarichi che verranno conferiti ad Ormesani, il Mandante autorizza Ormesani a servirsi di propri sostituti o delegati scelti a suo insindacabile giudizio. I sostituti agiranno secondo le modalità che Ormesani riterrà più adeguate ed in conformità alle istruzioni che Ormesani impartirà loro, nel rispetto delle presenti CGS e per la migliore esecuzione dell'incarico ricevuto.
14. Ormesani indica e disciplina gli specifici poteri che per la migliore esecuzione dell'incarico ricevuto dal Mandante dovesse delegare ai propri sostituti con atto scritto che verrà fornito al Mandante su richiesta. Sarà cura di Ormesani rilasciare all'incaricato apposita delega con indicazione dei poteri conferiti da esibire alle Autorità Doganali e/o altra Autorità competente.
15. Il Mandante è, in ogni caso, tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali. Il Mandante si impegna, in caso di irregolarità o incompletezza della documentazione, delle informazioni, dei dati, ecc. di cui sopra, a manlevare e tenere integralmente indenne Ormesani da ogni pregiudizio, onere, danno o spesa a qualsiasi titolo subito e dai costi sostenuti per l'eventuale versamento di somme a titolo di sanzioni, contravvenzioni, multe e/o penalità elevate dalle competenti autorità e processi civile/procedimenti penali.
16. Qualsiasi diritto doganale, tassa, imposta, penale, importi di magazzinaggio od altre spese nelle quali Ormesani dovesse incorrere a causa delle azioni doganali o di altre autorità governative o a causa di una mancanza o ritardo del Mandante e/o del Destinatario nel fornire idonee istruzioni e idonea documentazione e/o nell'ottenere la licenza od il permesso richiesto, sarà addebitato al Mandante e/o Destinatario della spedizione. Qualora Ormesani decidesse di effettuare tale addebito nei confronti del Destinatario e quest'ultimo rifiutasse il pagamento dell'importo, il Mandante accetta di corrispondere detta somma unitamente a quanto dovuto ad Ormesani per l'attività svolta, così come anche ogni costo ulteriore. Su richiesta di Ormesani, il Mandante si obbliga a fornire un'appropriata garanzia per ognuno dei diritti, tasse, penali, importi di magazzino od ogni altra spesa prevista nonché per le spese prevedibili e non prevedibili.

Articolo 9 – Sosta Tecnica, Deposito

1. In caso di Sosta Tecnica Il deposito della merce verrà effettuato a scelta di Ormesani o del vettore incaricato per il trasporto e potrà avvenire nei locali di Ormesani o in quelli di terzi (privati o pubblici).
2. Qualora il luogo di Sosta Tecnica sia scelto da un vettore e non da Ormesani, quest'ultima non assume alcuna responsabilità per la custodia delle merci.
3. Qualora il luogo di Sosta Tecnica sia scelto da Ormesani, la responsabilità di quest'ultima resta comunque regolata e limitata esclusivamente dalle presenti CGS.
4. Qualora il servizio di deposito sia qualificabile come servizio autonomo e non sia qualificabile come Sosta Tecnica, trova applicazione la disciplina del contratto di deposito ai sensi del cod. civ., con le seguenti precisazioni:
 - a) Ormesani risponde per la perdita o il danneggiamento delle merci unicamente nei casi di dolo o colpa grave, restando esclusa ogni responsabilità per colpa lieve. Nei casi di colpa lieve il risarcimento non potrà mai eccedere il valore della merce.
 - b) Il Mandante prende atto che, ove intenda ottenere copertura anche per i rischi diversi da dolo o colpa grave (ivi inclusa la colpa lieve e, se richiesto, la copertura "all risks"), dovrà richiedere espressamente ad Ormesani l'attivazione di una specifica polizza assicurativa a copertura del deposito.
5. Qualora il Mandante disponga di una propria polizza assicurativa a copertura della Sosta Tecnica e/o del deposito, egli garantisce che tale polizza:
 - a) include espressamente la copertura dei rischi derivanti anche da dolo e colpa grave di Ormesani;

- b) prevede una specifica clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di Ormesani, valida anche in caso di dolo o colpa grave.
6. In ogni caso, Ormesani non potrà mai essere ritenuta responsabile per qualsiasi tipo di danno indiretto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancato guadagno, perdita di mercato, lucro cessante.
 7. Il corrispettivo della Sosta Tecnica e/o del deposito verrà convenuto di volta in volta ovvero qualora non pattuito si fa rinvio per la determinazione del corrispettivo al listino di Ormesani, consultabile sul sito [note compensi REV 102025.pdf](#) (Note Compensi).
 8. Ove Ormesani depositasse la merce in un deposito di terzi saranno applicate al Mandante le condizioni applicate dal terzo depositario.
 9. Ormesani potrà recedere dal contratto di deposito con un preavviso di giorni 15 (quindici) con le modalità previste alle presenti CGS. Qualora le merci depositate possano arrecare pregiudizio ad altre merci, a persone o a cose, il recesso potrà avvenire senza preavviso.
 10. Qualunque verifica o manipolazione delle merci in Sosta Tecnica e/o deposito avviene esclusivamente con l'assistenza retribuita di Ormesani.
 11. Qualora abbia motivo di ritenere che i propri crediti non siano adeguatamente coperti dal valore delle merci, Ormesani, fermo quanto previsto dall'art. 2761 cod. civ., è autorizzata a fissare al Mandante un termine entro il, quale provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto. Ove il Mandante non provveda al pagamento entro il termine fissato, Ormesani avrà facoltà di vendere la merce e di soddisfare i propri crediti dal ricavato ovvero di procedere alla distruzione della stessa a spese del Mandante, senza necessità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. La vendita della merce potrà aver luogo anche qualora essa sia protetta da diritti d'autore e/o da marchi registrati, con implicita inclusione nel prezzo di realizzo delle relative royalties, che si intendono sin d'ora concesse a titolo gratuito dal Mandante. In ogni caso, Ormesani non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali contestazioni, rivendicazioni o pretese avanzate da terzi e/o titolari di diritti di proprietà intellettuale o industriale sulle merci, restando il Mandante l'unico responsabile e obbligato a tenere indenne e manlevare Ormesani da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.

Articolo 10 - Termini di consegna

1. Il Mandante riconosce ed accetta espressamente che Ormesani non offre in nessun caso alcuna garanzia in merito al rispetto di indicazioni perentorie sui tempi di consegna, nemmeno se espressamente comunicati dal Mandante, e pertanto, non potrà essere ritenuta in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e/o trasporto e/o consegna della merce indipendentemente dalla causa di tali ritardi e/o da richieste del Mandante per particolari termini di resa o indicazioni di termini tassativi di consegna, anche se risultanti dai documenti di Spedizione o di trasporto.
2. Le eventuali indicazioni riguardanti i termini di prenotazione e/o i termini di consegna sono quindi da considerarsi puramente indicativi.
3. Ormesani non garantisce la correttezza e, in ogni caso, il rispetto delle indicazioni ricevute dai vettori circa le date di carico, scarico e consegna delle merci, così come anche delle indicazioni di arrivo a destino dei mezzi di trasporto impiegati.
4. Qualora le Parti abbiano espressamente concordato termini tassativi di riconsegna della merce, tale accordo dovrà essere obbligatoriamente formalizzato in forma scritta ed avrà efficacia esclusivamente qualora Ormesani, a fronte della richiesta del Mandante, provveda a confermare per iscritto i termini di riconsegna concordati, riportandoli espressamente nella propria conferma. In tali ipotesi, il risarcimento in caso di ritardata riconsegna potrà essere determinato conformemente alle leggi e Convenzioni internazionali applicabili, ovvero come sarà diversamente pattuito per iscritto tra le Parti.

Articolo 11 - Corrispettivi, anticipi, diritto di ritenzione

1. Il Mandante si impegna a corrispondere ad Ormesani i corrispettivi concordati per l'esecuzione del servizio contestualmente al conferimento del Mandato di Spedizione.
2. Le fatture dei corrispettivi di Ormesani saranno emesse – secondo le indicazioni del debitore - al momento della stipula del contratto di trasporto indipendentemente dall'esito del trasporto stesso.
3. Le quotazioni di Ormesani e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre alle prestazioni specificate nella quotazione e/o nel listino e/o nella Nota Compensi e non includono, salvo diverso accordo scritto,

costi supplementari, siano essi prevedibili e/o non prevedibili, risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, prezzi e condizioni si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso, qualità e caratteristiche indicate dal Mandante e riportate nella quotazione di Ormesani in relazione alla modalità di trasporto prevista.

4. Le quotazioni di Ormesani e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono, in ogni caso ed esclusivamente, alle prestazioni ivi specificate e si convengono al netto delle anticipazioni, delle spese e dell'IVA se dovuta. Le attività non quotate nella offerta di Ormesani e/o le attività non oggetto della richiesta iniziale del Mandante verranno conteggiate sulla base del listino di Ormesani, consultabile sul sito <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita> (Note e Compensi).
5. Qualora non sia stato diversamente convenuto, le quotazioni di Ormesani si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prospettata dal Mandante e non includono, salvo diverso espresso accordo, gli adeguamenti automatici applicati dagli autotrasportatori ai corrispettivi del trasporto sulla base delle variazioni del prezzo del gasolio da autotrazione come rilevate mensilmente dal Ministero competente ai sensi dell'art. 6 lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e del comma 4 e 10 dell'art. 83 bis legge 6 agosto 2008 n. 133.
6. Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti Ormesani provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi, oneri, spese ed altri extra-costi, a qualunque titolo, il Mandante è tenuto al rimborso totale delle somme dovute per tali anticipi. In ogni caso, il Mandante è tenuto a tenere integralmente indenne Ormesani da richieste rivoltegli da terzi riguardo al pagamento di noli, dazi, imposte, multe e sanzioni, contribuzioni di avaria comune, charges e surcharges di cui sopra, o altre somme a qualunque titolo pretese nei confronti di Ormesani.
7. Ormesani, in ogni caso, non sarà in alcun modo responsabile per il mancato anticipo di noli ed altre spese per conto del Mandante.
8. I prezzi, le tariffe e i corrispettivi comunicati da Ormesani si considereranno accettati se il Mandante confermerà, anche tacitamente e/o per fatti concludenti, l'esecuzione della spedizione.
9. Qualora le Parti abbiano concordato delle tariffe fisse per un periodo di tempo prestabilito Ormesani potrà apportare alle tariffe stesse le modifiche necessarie a fronte dell'aumento dei costi per l'esecuzione dei servizi. Le variazioni dei corrispettivi verranno comunicate al Mandante e si applicheranno dalla data di ricezione della relativa comunicazione ovvero dalla diversa data in quest'ultima indicata. In caso di variazione dei corrispettivi in virtù del presente punto, il Mandante potrà recedere dal contratto con un preavviso di 3 (tre) mesi da notificare ad Ormesani alle condizioni di cui alle presenti CGS.
10. Alle tariffe potranno essere applicati supplementi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Congestion Surcharge (C.S.), War Risk Surcharge (W.R.S.), Peak Season Surcharge (P.S.S.). General Rate Increase (G.R.I.) e Overweight Surcharge (OWS). Potranno essere altresì applicati supplementi e oneri aggiuntivi a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito, qualora ciò sia necessario per la corretta esecuzione del contratto di trasporto. Ove possibile, Ormesani informerà preventivamente il Mandante circa l'applicazione dei supplementi.
11. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutti i compensi e le somme fatturate in valuta diversa dall'euro si intendono convertiti in euro al tasso di cambio commerciale pubblicato sul portale ufficiale della Banca d'Italia, d'ora in avanti ROE (Rate of Exchange), alla data di conferimento del Mandato o al più tardi alla data di fatturazione del Servizio.
12. Il controvalore in euro derivante dall'applicazione del suddetto ROE potrà essere aumentato da parte del vettore e/o di Ormesani fino ad un massimo del 10% a titolo di recupero di eventuali spese e oneri per la gestione del rischio di cambio e/o delle spese connesse alla gestione della valuta estera.
13. Il Mandante potrà evitare la maggiorazione menzionata al punto che precede unicamente chiedendo di effettuare il pagamento delle somme dovute a Ormesani nella valuta originaria di acquisto del servizio di trasporto, salvo che sia diversamente stabilito.
14. Le attività svolte e non quotate nell'offerta di Ormesani e/o le attività svolte e non oggetto della richiesta iniziale del Mandante vengono conteggiate sulla base del listino di Ormesani, consultabile sul sito <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita> (Note Compensi).
15. Eventuali difformità tra gli elementi forniti dal Mandante ad Ormesani al momento della richiesta di quotazione e le caratteristiche effettive della Spedizione e/o dei Servizi Accessori da effettuare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: luogo di ritiro, luogo di consegna, mezzi di trasporto, itinerario, dimensioni, pesi, tipologia e natura della merce, valore

della merce, tipo di operazione doganale, ecc.) saranno oggetto di eventuale adeguamento tariffario, anche in misura non proporzionale rispetto alla difformità riscontrata. Il Mandante conferma inoltre di essere consapevole che il costo della Spedizione potrà variare anche successivamente alla quotazione iniziale di Ormesani, a fronte di riscontri su quantità, dimensioni, pesi, tipologia e natura della merce (anche derivanti dall'errore in buona fede di Ormesani), di modifiche alle condizioni e tariffe dei soggetti ai quali Ormesani si rivolge per l'esecuzione del Mandato di spedizione, di variazioni del costo della manodopera o dei cambi valutari. Ormesani, per quanto possibile, informerà il Mandante delle variazioni intervenute nel corso della Spedizione. In tali ipotesi, la quotazione rimane valida ed efficace dal momento dell'accettazione da parte del Mandante anche in presenza delle difformità e delle variazioni tariffarie sopra indicate. Qualora però dette difformità o variazioni non consentano l'esecuzione della prestazione alle condizioni originarie, o implicino diverse modalità di trasporto e/o di presa in consegna e/o di destinazione, Ormesani potrà, a proprio insindacabile giudizio adeguare le condizioni economiche e operative, oppure rinunciare all'esecuzione del Mandato, fermo restando in ogni caso il diritto di ottenere dal Mandante il rimborso delle spese sostenute e il pagamento del corrispettivo per l'attività sino a quel momento svolta. Resta inteso che, qualora il Mandante decidesse di non dare corso alla Spedizione a seguito delle variazioni di costo o condizioni, egli dovrà tenere indenne Ormesani da qualsiasi spesa, costo e onere già sostenuti o da sostenere per l'esecuzione del Mandato e corrisponderle un'indennità pari al mancato guadagno. In tali casi Ormesani non potrà in alcun modo essere considerata responsabile, e il Mandante rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria nei suoi confronti. Il Mandante riconosce ed accetta che eventuali maggiori costi derivanti dalle condizioni applicate dai vettori e/o dalla disponibilità di spazi/equipment e/o da diverse tariffe applicabili al momento in cui interviene l'accettazione della quotazione e/o da eventuali variazioni di tratta o mezzo di trasporto unilateralmente imposte dal Vettore per esigenze logistiche sorte dopo l'affidamento del trasporto sono interamente a carico del Mandante che si impegna a rimborsare, senza riserve, a Ormesani, ogni importo da questa anticipato nell'interesse del Mandante nello svolgimento del Mandato ricevuto.

16. Il Mandante è altresì tenuto a rimborsare a Ormesani eventuali spese e costi addizionali maturati e maturandi in relazione all'esecuzione del Mandato, quali, ad esempio, quelli per soste dei mezzi di trasporto stradali, ivi compresi costi di noleggio di container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.
17. Il Mandante dovrà tenere indenne Ormesani per qualsiasi pretesa dovesse essere rivolta da ciascun vettore in relazione all'eccedenza dei limiti di attesa al carico o allo scarico stabiliti dalla normativa vigente.
18. Il Mandante riconosce ed accetta che eventuali maggiori costi derivanti dalle condizioni applicate dai vettori e/o dalla disponibilità di spazi/equipment e/o da diverse tariffe applicabili al momento in cui interviene l'accettazione della quotazione e/o da eventuali variazioni di tratta o mezzo di trasporto unilateralmente imposte dal vettore per esigenze logistiche sorte dopo l'affidamento del trasporto sono interamente a suo carico, anche secondo quanto previsto al successivo art. 19, e si impegna a rimborsare senza riserve ad Ormesani ogni importo da questa anticipato nell'interesse del Mandante nello svolgimento del mandato ricevuto.
19. Salvo diversi accordi, con la dicitura "Nolo Mare/Aereo" la tariffa deve essere calcolata per unità pagante. I noli, le tariffe, gli oneri addizionali (CAF, BAF, FUEL e simili) e i servizi indicati nell'offerta possono subire, anche senza preavviso e con efficacia retroattiva, variazioni da parte del mercato valutario internazionale e/o introduzioni di maggiorazioni (a titolo esemplificativo PSS, ADEN, BAF, BUC, CAF, fuel surcharge e simili) da parte dei vettori, o in conseguenza di altri fattori non dipendenti da Ormesani. Il Mandante è in ogni caso tenuto al versamento di tali importi a semplice richiesta della Ormesani. L'esecuzione delle Spedizioni è soggetta a conferma di disponibilità da parte dei Vettori. Le spese non previste e/o non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta e/o non preventivate verranno addebitate al costo o verranno quotate su richiesta del Mandante secondo il listino di Ormesani allegato alla quotazione e/o pubblicato sul sito di Ormesani <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita> (NoteCompensi) e/o sul sito del Vettore.
20. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti da Ormesani sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza della stessa Ormesani.
21. Qualora nell'ambito dei contratti stipulati dal Mandante le somme e i corrispettivi dovuti a Ormesani siano posti a carico del Destinatario o di terzi, ai sensi e per effetto delle presenti CGS, il Mandante è comunque tenuto, in solido con tali soggetti nei confronti di Ormesani, all'immediato pagamento di tali importi e li dovrà immediatamente corrispondere ad Ormesani. Se, per qualsivoglia ragione o causa, Ormesani non dovesse ricevere il tempestivo e spontaneo pagamento da parte di tali soggetti, nessuna somma dovuta a Ormesani potrà essere compensata con altre somme a

qualunque titolo reclamate dal Mandante o con eventuali crediti dello stesso verso i soggetti eventualmente responsabili.

22. Qualora la merce oggetto della Spedizione dovesse essere ritirata e/o consegnata in luoghi diversi da quelli comunicati dal Mandante al momento del conferimento del Mandato di Spedizione, Ormesani non potrà garantire l'esecuzione della prestazione in conformità al contenuto della propria offerta per fatto del Mandante, che è tenuto a corrispondere ad Ormesani, a semplice richiesta, ogni maggiore onere e/o spese che ne dovesse derivare.
23. In caso di mancato ritiro della Spedizione a destino, entro i termini previsti dal contratto e, in ogni caso, dalla normativa nazionale, europea e internazionale di riferimento, da parte del destinatario e/o avente diritto al carico tutti gli oneri e/o sanzioni maturati e/o maturandi, anche verso terzi e/o verso le Autorità competenti, saranno a carico del Mandante, indipendentemente dalla regola INCOTERMS® utilizzata e/o dai diversi accordi tra il Destinatario e/o l'Avente diritto al carico e il Mandante, che le Parti convengono e riconoscono non siano in alcun caso opponibili ad Ormesani. Il Mandante e/o il Mittente si impegnano conseguentemente a manlevare Ormesani in relazione a qualunque richiesta che a qualsiasi titolo gli dovesse essere formulata da chicchessia in caso di mancato ritiro della merce a destino entro i termini previsti dal contratto e, in ogni caso, dalla normativa nazionale, europea e internazionale di riferimento, e/o in caso di mancato pagamento di oneri a carico del Destinatario e/o avente diritto al carico, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, a titolo di port storages o di demurrages.
24. Qualora il contratto di trasporto stipulato da Ormesani in esecuzione del Mandato di Spedizione e/o le leggi nazionali e/o internazionali prevedano l'applicabilità di corrispettivi minimi per le prestazioni di qualsiasi servizio, il Mandante accetta, con il conferimento del Mandato di Spedizione conferito alla Ormesani, che eventuali pretese avanzate anche successivamente dagli esecutori materiali dei servizi siano ad esclusivo carico del Mandante, manlevando di conseguenza Ormesani da qualsiasi onere e/o responsabilità a riguardo.
25. Le fatture emesse da Ormesani per anticipazioni e corrispettivi relativi alla Spedizione e/o al trasporto e/o a diritti doganali e/o al noleggio dei contenitori e/o a dazi e/o ad altre somme, a qualunque titolo sostenute o da sostenere in nome e per conto del Mandante dovranno essere saldate dal Mandante a fronte della presentazione da parte di Ormesani della fattura e/o di documentazione equivalente, entro la scadenza della fattura o, in mancanza, a vista. Resta inteso che Ormesani potrà chiedere il pagamento anticipato di qualsiasi somma alla stessa dovuta.
26. L'incarico di svincolare merci in arrivo autorizza, ma non obbliga, Ormesani ad anticipare i noli gravanti sulla merce, rivalse e assegni del Mandante, dazi doganali e altre spese, i quali dovranno essere rimborsati dal Mandante a Ormesani a semplice richiesta di quest'ultima.
27. Ormesani non è responsabile per spese, oneri e danni, derivanti dal mancato anticipo di noli e altre spese.
28. Qualsiasi contestazione delle fatture e/o delle richieste di pagamento di Ormesani dovrà essere comunicata a quest'ultima nel termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa comunicazione; in difetto, la fattura e/o la richiesta di pagamento si intenderà accettata.
29. In qualsiasi caso di ritardo del Mandante nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002 e ss.mm.; nel caso di ritardo del Mandante nel pagamento di somme anticipate da Ormesani, oltre agli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002 e ss.mm. verrà applicato un ulteriore tasso di mora del 5%, ricondotto in ogni caso entro il tasso soglia. Il Mandante sarà tenuto inoltre a rimborsare Ormesani le perdite sui cambi derivanti dal ritardo.
30. Posto che la Convenzione internazionale sulla Salvaguardia della Vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata dalla Risoluzione IMO MSC 380 (94) del 21/11/2014 in materia di acquisizione prima dell'imbarco della "massa lorda verificata del contenitore" VGM (Regola VI/2 - Verified Gross Mass) prevede l'obbligo della pesatura del container a carico del Mittente, il Mandante deve comunicare a Ormesani il dato VGM, entro e non oltre i termini che saranno comunicati all'atto della conferma della prenotazione (Booking Confirmation) o al più tardi 5 giorni prima del previsto imbarco. In assenza di tale comunicazione entro i termini indicati, il container non potrà essere accettato dal Terminal né caricato a bordo con conseguenti costi che saranno portati a carico del Mandante. Qualora il Mandante intendesse affidare a Ormesani l'ulteriore incarico di gestire la procedura di pesatura e rilevazione del dato VGM, previo conferimento di specifico Mandato, il relativo costo verrà separatamente quotato a richiesta.
31. In caso di rifiuto o di irreperibilità del Destinatario, Ormesani, qualora tempestivamente informata della giacenza e legittimata ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante, sui quali gravano i costi e le spese tutte di detention / demurrage / port storage e giacenze ecc. della merce e dei container, il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

32. Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimarranno depositate a rischio e pericolo del Mandante senza che Ormesani sia tenuta ad assicurarle. Ormesani, inoltre, non assume responsabilità per ammanchi, avarie ecc., nonché per qualsiasi altro evento dovesse colpire le merci durante la giacenza.
33. Salvo istruzioni scritte contrarie, Ormesani potrà far restituire al Mandante, a rischi e costi del Mandante, tutte le merci rifiutate dal Destinatario o che, per una ragione qualsiasi, non possano essergli consegnate.
34. Il Mandante è tenuto a rimborsare e tenere indenne Ormesani in relazione a qualunque spesa, costo o onere dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.
35. Ormesani potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell'articolo 1740 c.c. senza che ciò implichi in alcun caso, neppure in via tacita o implicita, l'assunzione dell'obbligazione di trasporto e/o delle responsabilità da esso nascenti.
36. Il pagamento dei corrispettivi, se effettuato con operazione bancaria, dovrà essere disposto a regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina UE.
37. Ormesani potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di ritardo di oltre 10 (dieci) giorni nel pagamento delle somme dovute.
38. Qualora Ormesani decida di restituire al Mittente le merci rifiutate dal Destinatario o che, per una ragione qualsiasi, non possano essergli consegnate, i relativi costi sono a carico del Mandante.
39. Il Mandante è tenuto a rimborsare e tenere indenne Ormesani in relazione a qualunque spesa, costo o onere dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.
40. Ormesani potrà addebitare e fatturare al Mandante corrispettivi e spese per i servizi erogati fino a 24 (ventiquattro) mesi dall'esecuzione del Mandato.
41. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento del Mandante, Ormesani ha il diritto di interrompere l'esecuzione delle spedizioni successive a quella oggetto dei suoi crediti rimasti insoluti, e, se una Spedizione è già iniziata, di sospendere immediatamente le proprie prestazioni. Ormesani ha, nei confronti del Mandante e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci. Inoltre, Ormesani ha il privilegio speciale e il connesso diritto di ritenzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2761 e 2756, 2° e 3° comma, cod. civ. anche su tutte le merci e relativi documenti di trasporto delle spedizioni successive a quella oggetto dei suoi crediti rimasti insoluti.
42. I diritti di privilegio di cui al punto che precede possono essere esercitati anche su beni oggetto di una spedizione diversa da quella per cui è sorto il credito e pertanto Ormesani eserciterà legittimamente il diritto di ritenzione sulle merci di cui abbia la detenzione per l'esecuzione del Mandato e/o delle operazioni accessorie e/o quelle per le quali abbia ricevuto Mandato nell'ambito di un unico Mandato come definito nelle presenti CGS.
43. Qualora Ormesani abbia provveduto ad anticipare i diritti doganali per conto del Mandante il suo credito è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2752 cod. civ. sui beni del Mandante.
44. Fermo il privilegio speciale ed il connesso diritto di ritenzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2761 e 2756, 2° e 3° comma, cod. civ. di cui all'art. 41, 42 e 43 che precedono, qualora abbia motivo di ritenere che i propri crediti non siano adeguatamente coperti dal valore delle merci, Ormesani è autorizzata a fissare al Mandante un termine entro il quale provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto. Ove il Mandante non provveda al pagamento entro il predetto termine, Ormesani avrà facoltà di vendere la merce affidatale in custodia dal Mandante e di soddisfare i propri crediti dal ricavato ovvero di procedere alla distruzione della stessa a spese del Mandante, senza necessità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. La vendita della merce potrà aver luogo anche qualora essa sia protetta da diritti d'autore e/o da marchi registrati, con implicita inclusione nel prezzo di realizzo delle relative royalties, che si intendono sin d'ora concesse a titolo gratuito dal Mandante. In ogni caso, Ormesani non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali contestazioni, rivendicazioni o pretese avanzate da terzi titolari di diritti di proprietà intellettuale o industriale sulle merci, restando il Mandante l'unico responsabile e obbligato a tenere indenne e manlevare Ormesani da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
45. Ormesani ha la facoltà di stabilire, a suo insindacabile giudizio, un limite massimo di credito per ogni singolo Mandante. In caso di superamento del limite di credito assegnatogli da Ormesani, il Mandante ha l'obbligo di rientrare

immediatamente del credito, e ciò a prescindere dai termini di pagamento che fossero stati originariamente concordati e che saranno conseguentemente da considerarsi decaduti. Il mancato rientro sarà equiparato al mancato pagamento e consentirà a Ormesani di sospendere l'esecuzione della sua prestazione nonché di esercitare il diritto di ritenzione riconosciutogli dall'art. 2761 cod.civ.

46. In ogni caso, Ormesani si riserva la facoltà di modificare e/o revocare l'ammontare del credito assegnato al Mandante in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio. In tale eventualità, il Mandante, previa comunicazione inviatagli da Ormesani a mezzo pec o corriere, ha l'obbligo di rientrare dall'eventuale riduzione del credito entro un massimo di 15 (quindici) giorni, e ciò a prescindere dai termini di pagamento che fossero stati originariamente concordati e che saranno conseguentemente da considerarsi decaduti. In caso di riduzione del credito, tutte le operazioni poste in essere successivamente devono considerarsi soggette al nuovo limite.
47. Il mancato rispetto da parte del Mandante dell'obbligo di rientrare nei limiti del credito entro i termini di cui ai precedenti punti 45 e 46, sarà considerato un grave inadempimento ad esso ascrivibile e sarà altresì equiparato ad un caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Mandante che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1461 cod.civ., consente ad Ormesani di sospendere l'esecuzione delle sue prestazioni.

Articolo 12 - Responsabilità di Ormesani

1. A meno che Ormesani non abbia espressamente accettato di assumersi una obbligazione vettoriale, il Mandante riconosce ed accetta espressamente che Ormesani non è in alcun caso responsabile dell'esecuzione del trasporto, ma esclusivamente della corretta esecuzione del Mandato di Spedizione, nonché delle eventuali operazioni accessorie, ai sensi dell'art. 1737 del cod. civ. Ormesani non è in alcun caso responsabile dell'operato dei vettori, depositari, imballatori, spedizionieri, assicuratori e/o istituti di credito ai quali si sia rivolto nell'ambito dell'esecuzione del Mandato di Spedizione. La responsabilità di Ormesani sarà sempre limitata al corrispettivo ricevuto per la Spedizione a cui i danni si riferiscono, detratti spese, noli e compensi a terzi; qualora vi fosse una responsabilità di Ormesani inerente alla custodia della merce, anche in attesa che si proceda alla consegna al Vettore o al Destinatario e/o in occasione di soste tecniche in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero in esecuzione del Mandato di Spedizione, la responsabilità stessa non potrà eccedere il limite convenzionale di 1€/kg di merce perduta o danneggiata per i trasporti nazionali o di 8,33 diritti speciali di prelievo (DSP)/kg di merce perduta o danneggiata per i trasporti internazionali, fatta comunque salva la più favorevole disciplina in concreto applicabile sulla base del diritto italiano o della normativa internazionale applicabile ed, in ogni caso, non potrà eccedere il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal Vettore che ha effettivamente eseguito il trasporto od eccedere il valore della merce, se inferiore.
2. Fermi i limiti di cui al punto che precede, in ogni caso, la responsabilità di Ormesani non potrà convenzionalmente eccedere i seguenti importi:
 - a) € 750.000 per trasporti terrestri nazionali
 - b) € 750.000 per trasporti nazionali in regime di CMR
 - c) € 1.000.000 per i casi di "salto del Limite" per dolo e colpa grave
 - d) € 1.000.000 per i trasporti marittimi ed aerei
 - e) € 1.000.000 per merce in deposito presso i magazzini dell'Assicurata
 - f) € 1.000.000 per giacenza in corso di viaggio presso magazzini/depositi di proprietà di Ormesani e di terzi, inclusa giacenza a terra in locali chiusi o aree recintate dotati/e di appropriati mezzi di chiusura.
3. Fermo quanto previsto dal punto 4.6 che precede, il Mandante riconosce ed accetta espressamente che Ormesani non offre in nessun caso alcuna garanzia in merito al rispetto di termini perentori di consegna nemmeno se espressamente comunicati dal Mandante; Ormesani non potrà essere ritenuta in alcun caso, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, responsabile per ritardi nel prelievo e/o trasporto e/o consegna della merce indipendentemente dalla causa di tali ritardi e/o da richieste del Mandante per particolari termini di resa o indicazioni di termini tassativi di consegna, anche se risultanti dai documenti di spedizione o di trasporto. Gli eventuali dati di prenotazione/termini di consegna sono da considerarsi puramente indicativi.
4. Ormesani non garantisce la correttezza e in ogni caso il rispetto delle indicazioni ricevute dai Vettori circa le date di carico, scarico e consegna delle merci, così come anche delle indicazioni di arrivo a destino dei mezzi di trasporto impiegati.

5. Ormesani non è responsabile di cambi repentini di servizi o mezzi di trasporto e/o tratte da parte dei Vettori e/o dei subvettori che eseguono il trasporto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il cambio di tipologia di aeromobile, nave, ecc. e/o la modifica in corso di viaggio del porto di destino per sovraccarico dei terminal.
6. Ormesani non è responsabile per il caso in cui il Vettore e/o eventuali subvettori vengano assoggettati a fallimento e/o liquidazione giudiziale e/o apertura di altra procedura concorsuale e/o liquidatoria.
7. Ormesani non assume alcuna responsabilità per le informazioni relative a tassi di nolo, diritti, tasse, spese, tariffe, ecc.
8. Ormesani non è responsabile per l'inesatta applicazione di noli e dazi e non risponde neppure delle conseguenze inerenti a improvvisi aumenti di dazi o ad altre disposizioni dell'Autorità.
9. Le regole INCOTERMS® disciplinano esclusivamente i rapporti tra cedente e cessionario della merce. Ormesani è e rimane estranea a qualsiasi obbligazione che trovi regolamentazione in tali regole. Resta di conseguenza inteso che i rapporti tra il Mandante e Ormesani sono regolati esclusivamente dalle presenti CGS e che ogni eventuale riferimento ai termini di resa secondo le regole INCOTERMS® non riguarda il rapporto contrattuale intercorso con Ormesani e in ogni caso non è per quest'ultima vincolante.
10. Ormesani non è tenuta a fare la dichiarazione di interesse alla riconsegna di cui all'art. 26 della CMR e/o di cui all'art. 22 della Convenzione di Varsavia del 1929 e/o di cui all'art. 35 della Convenzione Cotif-Cim, nè a dichiarare il valore della merce al Vettore, salvo che ciò non venga espressamente richiesto per iscritto dal Mandante ad Ormesani e non sia stato corrisposto dal Mandante ad Ormesani il relativo sovrapprezzo.
11. Ormesani non è tenuta a verificare se i vettori e/o gli altri soggetti incaricati per l'esecuzione del Mandato di Spedizione siano muniti di adeguata copertura assicurativa.
12. Conformemente a quanto previsto al precedente art. 6 punto 4 e ferma la responsabilità di Ormesani per la sola esecuzione del Mandato di Spedizione, Ormesani non risponde per danni causati alla merce e/o a terzi da imballo inadeguato o insufficiente o carente predisposizione della merce al trasporto; a tale riguardo Ormesani è esonerata dal compito di verificare l'idoneità dell'imballaggio e/o l'idoneità della predisposizione della merce al trasporto presupponendo la competenza del Mandante in tal senso.
13. Ormesani potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell'art. 1740 cod.civ. senza che ciò implichi in alcun caso, neppure in via tacita o implicita, l'assunzione dell'obbligazione di trasporto e/o delle responsabilità da esso nascenti.
14. L'eventuale raggruppamento della merce non implicherà l'assunzione da parte di Ormesani di alcuna obbligazione vettoriale.
15. Ormesani non è obbligata a controllare né a richiamare l'attenzione del Mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la Spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, di esportazione o di transito.
16. Fermo quanto sopra, è in ogni caso esclusa qualsivoglia responsabilità di Ormesani per danni indiretti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto).
17. Fermo quanto previsto all' Art. 12 punto 2 che precede, nell'eventualità in cui Ormesani assuma obbligazioni vettoriali, la sua responsabilità non potrà eccedere i limiti risarcitori invocabili dal Vettore in base e per l'effetto della normativa di volta in volta applicabile.
18. Nel caso di danni alle merci di cui Ormesani dovesse essere ritenuto responsabile, al fine di individuarne il valore verrà considerato il valore commerciale delle stesse (anche se inferiore al valore dichiarato) nel luogo e nel momento del conferimento del Mandato.
19. L'affidamento di merci pericolose o proibite o soggette a restrizione senza preventivi accordi e senza le necessarie certificazioni farà venire meno ogni diritto del Mandante al risarcimento per danni e/o mancate consegne.
20. In ogni caso la responsabilità di Ormesani non potrà essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri per conto dei quali ha svolto l'incarico del Mandato.

Articolo 13 - Merci escluse e Paesi esclusi

1. Il Mandante prende atto e riconosce espressamente che Ormesani, a suo insindacabile giudizio, e salvo diverse disposizioni espressamente concordate per iscritto con il Mandante, non accetterà alcun incarico e non accetterà di eseguire alcuna delle obbligazioni previste nelle presenti CGS in relazione alle seguenti tipologie di merci:
 - a) merce che sia classificata come a rischio o pericolosa e/o di cui sia stato proibito il trasporto e/o sia stata sottoposta a restrizioni da parte degli organismi competenti per tipologia di trasporto, o da parte di qualsiasi Autorità governativa o altra organizzazione che abbia l'autorità di classificare la merce come sopra indicata. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID;
 - b) merce non accompagnata da dichiarazioni e/o certificati e/o documentazione che rivestano carattere obbligatorio ai sensi di legge;
 - c) merce di cui sia proibita l'importazione nel paese di destinazione;
 - d) merce di valore superiore ai seguenti importi:
 - i. € 750.000 per trasporti terrestri nazionali;
 - ii. € 750.000 per trasporti nazionali in regime di CMR;
 - iii. € 1.000.000 per i trasporti marittimi ed aerei;
 - iv. € 1.000.000 per prevista giacenza in corso di viaggio presso magazzini/depositi di proprietà di Ormesani e di terzi, inclusa giacenza a terra in locali chiusi o aree recintate dotati/e di appropriati mezzi di chiusura.
 - e) merce deperibile e/o sensibile a particolari condizioni di temperatura e umidità, prodotti alimentari e farmaceutici;
 - f) piante, animali vivi o morti;
 - g) specie animali rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione CITES e della normativa collegata;
 - h) valuta, valori, carte valori, monete, documenti, francobolli e oggetti materiali, metalli e pietre preziose, originali di polizze di carico o altri titoli di credito;
 - i) beni culturali o comunque cose di interesse artistico, storico, archeologico, antropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali.
 - j) tabacchi, alcolici, esplosivi, auto/motoveicoli non containerizzati, pellicce, tappeti pregiati;
 - k) oggetti d'arte e antiquariato e collezionismo, sculture e quadri,
 - l) oreficeria e gioielleria, orologi, effetti personali, masserizie;
 - m) smartphone e tablet;
 - n) merce destinata a fiere, mostre ed eventi;
 - o) effetti personali e masserizie usate;
 - p) merci che siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato e/o che non siano adeguatamente predisposte al trasporto;
 - q) armi e materiale di armamento;
 - r) rifiuti;
 - s) merce che ad insindacabile giudizio di Ormesani non possa essere trasportata in modo sicuro e/o compatibile con le disposizioni di legge vigenti.
 - t) merci suscettibili di un duplice uso (Dual Use) ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 821/2021
2. Qualora le merci riferite al punto che precede vengano affidate a Ormesani senza accordi preventivi scritti ovvero sulla base di indicazioni errate, incomplete e/o non veritiere anche in relazione alla natura o al valore della merce, Ormesani avrà il diritto di respingere le merci (laddove per "respingere" si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto di Ormesani di riconsegnare le merci al Mandante, restando a carico di quest'ultimo qualsivoglia spesa, rischio e/o onere) ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle o di procedere alla loro distruzione e il Mandante sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose e a sopportare tutte le spese che possano derivarne.
3. Qualora il Mandante abbia agito per conto di altri soggetti, il Mandante sarà comunque personalmente responsabile verso Ormesani per gli eventuali danni e costi, impegnandosi a tenere indenne Ormesani anche verso pretese di terzi.
4. Il Mandante prende atto e riconosce espressamente che Ormesani, a suo insindacabile giudizio, e salvo diverse disposizioni espressamente concordate per iscritto con il Mandante, non accetterà di compiere alcuna delle

obbligazioni previste dalle presenti CGS che abbiano come destinazione o provenienza, anche intermedia, i seguenti Paesi:

- a) Afghanistan, Corea del Nord, Cuba, Iran, Iraq, Myanmar, Siria, Sudan, Stati della C.S.I. ad est del 42° meridiano, Liberia;
 - b) Paesi soggetti a Sanzioni o Embargo da parte di Autorità Internazionali (in particolare ONU, UE ed US) nonché in relazione a Merci destinate a società, enti o persone che comunque abbiano un collegamento (cd “touchpoint”) con tali Paesi;
 - c) i Paesi che Ormesani a suo insindacabile giudizio non dovesse ritenere sicuri nell’interesse del Mandante al momento della richiesta di prestazione, quali a titolo esemplificativo Paesi a rischio socio-politico e/o in stato belligerante e/o Paesi per i quali la JCC Global Cargo Watch List riporti il giudizio “severe risk”.
5. In ogni caso, qualora vengano affidate ad Ormesani Merci rientranti nelle tipologie di cui al punto che precede e/o che abbiano provenienza e/o destinazione, anche intermedia, in uno dei Paesi di cui al punto che precede e Ormesani accetti il Mandato sulla base di indicazioni fornite dal Mandante e/o da soggetto da questo incaricato che siano errate, incomplete e/o non veritiere in relazione alla natura, alle condizioni o al valore della merce e/o alla destinazione e/o alla provenienza, anche intermedie, Ormesani ha il diritto di risolvere il contratto o di rifiutare, depositare o anche, in caso di pericolo, di procedere alla distruzione delle merci, e/o ad assumere ogni misura necessaria ed in tal caso il Mandante risponde direttamente delle spese e di ogni conseguenza e/o danno che possa derivarne a qualsiasi titolo tenendo indenne Ormesani anche nei confronti di terzi.
6. Il Mandante è in ogni caso tenuto a verificare l’esistenza di impedimenti di legge o di qualsiasi natura riguardanti la Spedizione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, limitazione di importazione, di esportazione o di transito, considerando anche che la normativa applicabile potrebbe essere diversa in relazione ai paesi interessati dalla spedizione.

Articolo 14 - Decadenza convenzionale

1. Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il Mandante intendesse proporre nei confronti di Ormesani in ordine all’adempimento del Mandato di Spedizione ed eventuali Mandati accessori e/o alla loro inesatta esecuzione anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza di Ormesani a mezzo ovvero con lettera raccomandata R.R. ovvero a mezzo Corriere Espresso, nel momento stesso in cui ha avuto conoscenza dell’evento e in ogni caso, al più tardi, entro il termine di 2 (due) giorni dal ricevimento della merce a destino.
2. Il decorso del predetto termine, senza che la comunicazione di cui sopra sia stata eseguita nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al reclamo.
3. In ogni caso, in caso di perdita e/o danni apparenti la contestazione va elevata – a pena di decadenza - immediatamente al momento del ricevimento della merce con obbligo per il Mandante di apporre specifica riserva nel documento di trasporto; in caso di mancata consegna a destino il termine decorre dal giorno in cui la merce avrebbe dovuto essere consegnata.

Articolo 15 - Manleve

1. Il Mandante terrà manlevata Ormesani da qualsivoglia esborso alla stessa richiesto qualora i Vettori ovvero i sub-vettori incaricati e/o terzi agissero per il pagamento di corrispettivi dovuti per i trasporti a essi affidati e/o per qualsiasi altra pretesa.
2. Il Mandante è tenuto a tenere indenne Ormesani da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni per avaria, multe o altre somme che gli vengono richiesti da terzi in qualità di spedizioniere e/o di disponente o detentore di merci per conto terzi.
3. Il Mandante è tenuto a tenere indenne Ormesani da qualsivoglia esborso derivante dalla omissione, inesattezza o imprecisione delle istruzioni di Spedizione come pure della mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
4. Quanto alle operazioni doganali, il Mandante terrà indenne Ormesani (nonché i suoi incaricati, sostituti e sub-mandatari), da ogni responsabilità o esborso (inclusi spese, oneri e costi anche per spese legali), generatisi per cause ascrivibili al Mandante, per aver fornito al Mandatario dati o documenti incompleti o non veritieri, per aver violato leggi e regolamenti, per l’impropria gestione della contabilità I.V.A. legata alla procedura del deposito fiscale stesso e da ogni

ritardo o impedimento allo svincolo o riaccredito della fideiussione prestata in dogana, in base alle disposizioni dell'Agenzia delle Dogane.

5. Il Mandante prende atto che Ormesani non è tenuta a procedere al rilascio delle merci vincolate, a qualsiasi titolo, senza la presentazione dei documenti richiesti (quali, a titolo esemplificativo, gli originali delle polizze di carico marittime) o senza la rimozione dei vincoli derivanti da rapporti bancari, diritti di contrordine del Mittente o altri diritti di terzi. Qualora il Mandante richieda ad Ormesani di procedere comunque al rilascio delle merci, il Mandante manleva e tiene indenne Ormesani da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione o rivalsa che possa essere avanzata da terzi, incluse banche, mittenti, vettori o aventi diritto alla merce, impegnandosi altresì a risarcire integralmente Ormesani di ogni danno, costo, onere o spesa (ivi comprese le spese legali) che la stessa dovesse sostenere in conseguenza del rilascio effettuato su richiesta del Mandante.

Articolo 16 – Esclusione di responsabilità

1. Le eventuali osservazioni, commenti, suggerimenti o modifiche trasmessi da Ormesani, ancorché predisposti e/o comunicati dal proprio Legal Department, sono formulati esclusivamente nell'ambito della collaborazione tra le Parti e sulla base della documentazione fornita al momento della relativa valutazione.
2. Tali osservazioni, commenti, suggerimenti o modifiche non costituiscono, né devono essere interpretate come, un parere legale, una consulenza professionale o una certificazione in ordine alla validità, efficacia, completezza, idoneità o conformità della documentazione fornita alla normativa applicabile, né comportano l'assunzione di alcuna responsabilità da parte di Ormesani in relazione al suo contenuto o al suo utilizzo.
3. Resta ferma la responsabilità esclusiva della Parte che utilizza i documenti di verificarne l'adeguatezza rispetto alle proprie esigenze e alla normativa applicabile. Prima della sottoscrizione e/o dell'utilizzo di qualsiasi documento, Ormesani raccomanda di acquisire il parere di un professionista legale abilitato nella competente giurisdizione, affinché ne verifichi la conformità, la validità e l'idoneità rispetto allo specifico caso concreto.

Articolo 17 - Sottoscrizione dei documenti di trasporto

1. Il Mandante, quale Mittente, conferisce a Ormesani Mandato con rappresentanza a compilare e sottoscrivere in nome e per conto del Mandante medesimo i documenti / contratti di trasporto. Tali documenti / contratti possono essere redatti, sottoscritti, trasmessi anche in formato elettronico, in esecuzione dei contratti e ordini di Spedizione che gli saranno perfezionati nel rispetto della Convenzione e dei protocolli e/o regolamenti a esse applicabili e anche con riferimento alla "CMR elettronica" (Protocollo addizionale della Convenzione CMR del 20.2.2008) e ad altri documenti di trasporto elettronici.
2. La compilazione avverrà sulla scorta delle istruzioni tempestivamente impartite a Ormesani dal Mandante su cui graveranno tutte le relative responsabilità e che dovrà manlevare Ormesani da qualsiasi conseguenza e/o relativo esborso.

Articolo 18 – Revoca e rinuncia al Mandato

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 cod. civ., Ormesani potrà rinunciare in qualsiasi momento al Mandato conferitole, anche senza giusta causa, senza dover pagare alcun risarcimento al Mandante.
2. Il Mandato potrà essere revocato dal Mandante solo se Ormesani non avrà ancora concluso alcun contratto di trasporto con Vettori.
3. In caso di revoca ovvero di rinuncia al Mandato di Spedizione, il Mandante dovrà, in ogni caso, corrispondere ad Ormesani tutti i corrispettivi maturati e maturandi, le spese sostenute, prevedibili e non prevedibili e l'equo compenso previsto ai sensi dell'art. 1738 cod. civ. per l'attività prestata.

Articolo 19 - Reclami

1. Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato a Ormesani, a mezzo PEC o Corriere Espresso, tassativamente entro i termini previsti dalle presenti CGS.
2. Il Mandante si impegna a corrispondere integralmente e puntualmente tutti gli importi dovuti a Ormesani, senza poter sospendere, ritardare o ridurre il pagamento per contestazioni, eccezioni o contro pretese di qualunque natura. Eventuali reclami o pretese del Mandante (anche relativi a vizi, ritardi, inadempimenti o differenze corrispettive) potranno essere fatti valere solo successivamente all'integrale pagamento e con separata azione.

3. Resta in ogni caso ferma l'opponibilità delle eccezioni di nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione per inadempimento, nonché dei diritti inderogabili di legge e delle pretese fondate su dolo o colpa grave di Ormesani, ovvero su pagamento indebito.
4. Il Mandante rinuncia espressamente e preventivamente ad avvalersi di qualsiasi forma di compensazione (legale, giudiziale o volontaria) tra eventuali propri crediti verso Ormesani e i debiti dovuti a Ormesani.
5. Ogni eventuale credito del Mandante verso Ormesani dovrà essere fatto valere con separata richiesta o azione e non potrà in alcun modo estinguere o ridurre gli importi dovuti a titolo di corrispettivi, spese, anticipazioni o altri oneri, salvo diverso accordo espresso e scritto di Ormesani che autorizzi la compensazione per crediti certi, liquidi ed esigibili.

Articolo 20 - Riservatezza dei dati

1. Il Mandante è tenuto alla riservatezza di ogni offerta e quotazione ricevuta da Ormesani e non potrà divulgare le condizioni tariffarie a lui riservate e sarà responsabile dei danni che Ormesani dovesse subire a causa della eventuale violazione di tale obbligo. Ciascuna quotazione formulata da Ormesani sarà valida esclusivamente nei confronti del destinatario della quotazione stessa e unicamente per la categoria merceologica indicata in fase di trattativa ed unicamente per il momento della quotazione stessa.
2. le Parti si obbligano a mantenere stretto riserbo su qualsivoglia informazione riservata di cui venissero a conoscenza durante l'esecuzione del Mandato di Spedizione ed eventuali Mandati accessori ovvero in ragione degli stessi, anche in relazione alle tariffe applicate. In particolare, dovranno considerarsi informazioni riservate tutte le informazioni acquisite dalle Parti in occasione del rapporto derivante dal Mandato; a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno considerate riservate le informazioni riguardanti le merci oggetto della spedizione e relativi prezzi, i dati personali, aziendali e commerciali, contabili, tecnici e amministrativi delle Parti, dei fornitori, dei dipendenti e dei professionisti alle stesse Parti in qualsiasi modo collegati, i contratti, progetti, disegni tecnici, elaborati, dati finanziari e commerciali, a prescindere dal fatto che tali informazioni siano qualificate o meno come confidenziali al momento della loro comunicazione e a prescindere altresì dal modo con in cui tali informazioni sono comunicate. Non sono considerate riservate le informazioni di dominio pubblico o che diventino tali per atto o comportamento non vietato dall'altra parte, che fossero già conosciute dall'altra parte e/o che siano state espressamente qualificate come non riservate.
3. Le Informazioni Riservate comunicate da società controllate, consulenti, collaboratori, agenti, lavoratori subordinati o rappresentanti delle Parti sono anch'esse soggette alla disciplina della presente previsione.
4. Le Parti potranno utilizzare le Informazioni Riservate solo per gli scopi concordati e per poter dare esecuzione al contratto regolato dalle presenti CGS; al di fuori di tale ambito, le Parti si obbligano a (i) non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate; (ii) adottare qualsiasi cautela e le misure di sicurezza necessarie, secondo i migliori standard, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenirne la sottrazione e la manipolazione delle stesse; (iii) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
5. Le Parti non potranno utilizzare, trasferire, riprodurre e copiare le Informazioni Riservate.
6. In nessun caso il contratto regolato dalle presenti CGS potrà dare alcun diritto nell'ambito di brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, né potrà dare alcun diritto sulle Informazioni Riservate, se non il diritto limitato di utilizzare tali informazioni per il fine di dare esecuzione al contratto.
7. Alla scadenza del contratto e/o in caso di scioglimento dello stesso, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti si obbligano a riconsegnarsi reciprocamente gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate. Al contempo, le Parti si obbligano, altresì, a cancellare o distruggere qualsiasi trascrizione e/o registrazione effettuata (su qualunque supporto) delle Informazioni Riservate.
8. Gli obblighi derivanti dal presente articolo dalle CGS saranno efficaci dal giorno della sottoscrizione del contratto e/o dal conferimento del Mandato e per ulteriori 3 (tre) anni dalla scadenza del contratto e/o dal momento dello scioglimento dello stesso, per qualsiasi causa intervenuta. Gli obblighi valgono in perpetuo con riferimento alle informazioni concernenti i diritti di proprietà intellettuale e industriale.
9. Nel caso in cui sia previsto l'accesso del Mandante ai sistemi IT aziendali di Ormesani (dovendosi intendere al riguardo l'insieme delle infrastrutture tecnologiche, applicazioni, piattaforme software, database, reti, dispositivi hardware, sistemi di comunicazione elettronica e strumenti informatici, nonché di relativi dati, configurazioni e documentazioni, utilizzati da Ormesani per la gestione, l'elaborazione, la trasmissione e l'archiviazione delle informazioni,

indipendentemente dal luogo della loro collocazione fisica in sede, in hosting o in cloud) il Mandante medesimo si obbliga:

10. ad attuare condotte volte a tutelare il patrimonio aziendale di Ormesani da abusi, utilizzi impropri e non autorizzati e condotte negligenti e imprudenti anche da parte di soggetti allo stesso riconducibili o di terzi;
11. a trattare quali Informazioni Riservate i dati di cui venisse a conoscenza nel corso dell'utilizzo dei sistemi IT;
12. a utilizzare i sistemi al solo fine dell'esecuzione del contratto, astenendosi da qualsiasi altro utilizzo, ed in particolare obbligandosi ad astenersi da condotte fraudolente e/o dal perseguimento da interessi diversi da quelli per i quali il contratto è stato stipulato;
13. a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali;
14. a consentire ad Ormesani, anche per tramite di terzi, la verifica del rispetto di tali previsioni (c.d. diritto di audit).
15. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, il Mandante prende atto ed accetta che Ormesani, nell'ambito della propria attività istituzionale, commerciale e di comunicazione, ivi incluse interviste giornalistiche, pubblicazioni su media, siti internet e canali digitali, potrà divulgare contenuti informativi relativi alla propria attività, anche mediante immagini, fotografie o riprese video delle merci oggetto delle spedizioni.
16. Tale utilizzo dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza e senza divulgazione di dati personali, informazioni sensibili o elementi idonei a identificare direttamente il Mandante, i destinatari della merce o altri soggetti coinvolti nella spedizione, salvo espresso consenso degli interessati.
17. Le Parti convengono che tali attività, se svolte nel rispetto delle presenti condizioni, non costituiscono violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo né della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 21 – Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. Il Mandante dichiara di conoscere che Ormesani ha adottato un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed un codice etico (di seguito il "Codice Etico"), quest'ultimo disponibile anche presso la sede di Ormesani e online al seguente link: [05_ORMESANI_Codice Etico.pdf](#)
2. Il Mandante conferma in ogni caso di conoscere le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il contenuto del Codice Etico adottati da Ormesani.
3. Il Mandante si obbliga, nello svolgimento di tutte le prestazioni del contratto regolate dalle CGS, ed in generale in tutti i rapporti con Ormesani, a osservare e applicare e a far osservare e rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e i principi del Codice Etico, e a non porre in essere alcun comportamento commissivo od omissivo idoneo a configurare comportamenti illeciti e in particolare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001- a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché a operare nel rispetto delle norme e dei principi del D.Lgs. 231/2001 stesso e del Codice Etico.
4. Il Mandante si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a cooperare in ogni momento con Ormesani e con i membri in carica dell'Organismo di Vigilanza di questa, agiscano essi come singoli o come organo collegiale, rispondendo alle richieste che da questi pervengano, finalizzate a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o le violazioni del Modello Organizzativo e di Gestione e/o del Codice Etico.
5. La violazione di anche una sola delle disposizioni del presente articolo costituirà un inadempimento grave del Mandante agli obblighi regolanti il rapporto e legittimerà Ormesani a risolvere ogni rapporto contrattuale in essere con il Mandante con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del cod. civ., fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Il Mandante dichiara di tenere indenne e manlevare Ormesani per eventuali oneri, spese, costi, sanzioni o pregiudizi che possano derivare a Ormesani in conseguenza delle violazioni commesse dal Mandante medesimo.

Articolo 22 - Utilizzo del marchio del Mandante (licenza per finalità di "Chi ci ha scelto")

1. Il Mandante concede a Ormesani, a titolo non esclusivo, gratuito, revocabile in qualsiasi momento, non trasferibile e senza diritto di sublicenza, una licenza d'uso del/dei marchio/i, denominazione/i, logotipo/i e segni distintivi del Mandante (di seguito, il "Marchio") al solo fine di indicare il Mandante tra i clienti di Ormesani nella sezione "Chi ci ha scelto" o equivalente del sito internet di Ormesani, anche congiuntamente ai marchi di altri Mandanti e/o Mittenti e/o Clienti.

2. L'uso sarà limitato all'esposizione statica o dinamica del Marchio come referenza commerciale, senza attribuzione di alcuna forma di sponsorizzazione o endorsement. Ormesani potrà esporre il Marchio da solo o assieme ad altri marchi, in elenchi, griglie o pagine di case history, mantenendo un trattamento decoroso e non lesivo dell'immagine e reputazione del Mandante.
3. La presente licenza è concessa a titolo gratuito; non sono dovuti fee, royalties o altri corrispettivi per l'uso del Marchio nei limiti del presente Articolo.
4. Ormesani potrà reperire il Marchio dalla carta intestata, dal sito web, da e-mail o da altri mezzi di comunicazione trasmessi dal Mandante a Ormesani, presumendo che il Mandante ne sia titolare o comunque legittimato all'uso e alla concessione d'uso per le finalità di cui alla presente clausola.
5. Il Mandante conferma e garantisce di essere titolare del Marchio, di cui al punto precedente, e/o di disporre delle necessarie autorizzazioni del titolare per concederne l'uso gratuito a terzi, e quantomeno a Ormesani per le finalità di cui al presente articolo; il Mandante conferma e garantisce altresì che tale concessione non viola diritti di terzi e rispetta eventuali linee guida d'uso del Marchio.
6. Ormesani si impegna a rimuovere il Marchio dal proprio sito a semplice richiesta del Mandante e, in ogni caso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta.
7. Salvo esigenze tecniche di riduzione proporzionale, il Marchio non sarà modificato. Qualora il Mandante fornisca "brand guidelines", Ormesani si impegna a rispettarle nei limiti tecnici del canale utilizzato. È escluso qualunque uso che possa risultare ingannevole, denigratorio o lesivo dell'immagine del Mandante.
8. La presente licenza non attribuisce ad Ormesani alcun diritto di registrare il Marchio, né di depositare nomi a dominio, né di impiegarlo per finalità diverse da quelle qui previste. Restano in capo al Mandante tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Marchio.
9. Il Mandante manleva e tiene indenne Ormesani da qualsiasi pretesa, danno, costo o spesa (incluse spese legali) avanzati da terzi in relazione all'uso del Marchio come consentito dal presente Articolo, qualora tali pretese derivino da mancanza di titolarità o insufficiente legittimazione del Mandante o dal mancato rispetto delle condizioni/linee guida di uso comunicate dal titolare del Marchio al Mandante.
10. La licenza si estingue automaticamente in caso di revoca del Mandante (fermi i termini di cui all'articolo 6), fatto salvo il diritto del Mandante di chiedere in qualunque momento la rimozione del Marchio secondo quanto previsto.

Articolo 23 - Documentazione di Spedizione – conservazione e messa a disposizione

1. Il Mandante si impegna a conservare, per i termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile (anche fiscale, doganale e sulla conservazione digitale), tutta la documentazione relativa alle spedizioni affidate a Ormesani, ivi inclusi, a titolo esemplificativo: ordini, conferme d'ordine, fatture, DDT/CMR, polizze di carico/waybill, packing list, licenze/autorizzazioni, certificati di origine e conformità, dichiarazioni doganali, prove di resa e di consegna, corrispondenza operativa.
2. A semplice richiesta scritta di Ormesani, il Mandante dovrà mettere a disposizione senza indugio copia completa, leggibile e conforme della documentazione richiesta (in originale o in formati elettronici comunemente utilizzati, es. PDF), ovvero consentirne l'accesso presso i propri archivi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
3. In caso di verifiche o richieste da parte di autorità (doganali, fiscali o altre), il Mandante collaborerà prontamente con Ormesani e fornirà la documentazione richiesta nei termini imposti dall'autorità, fermo l'obbligo di cui al paragrafo precedente.
4. Il Mandante garantisce la completezza, autenticità, integrità e veridicità della documentazione fornita e si impegna a segnalare tempestivamente eventuali rettifiche o integrazioni.
5. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà il diritto di Ormesani di sospendere l'esecuzione delle prestazioni e di addebitare al Mandante tutti i costi, oneri e sanzioni (incluse, ove applicabili, demurrage, detention, giacenze, spese legali) derivanti dal ritardo o dalla mancata messa a disposizione della documentazione, previste, non previste e non prevedibili, salvo il maggior danno. Il Mandante terrà altresì indenne e manlevata Ormesani da pretese di terzi e/o sanzioni imputabili alla mancata, tardiva o incompleta produzione documentale a lui riferibile.
6. La trasmissione della documentazione avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza contrattualmente assunti.

Articolo 24 - Clausola di non rinuncia

1. Nessuna tolleranza, inerzia o ritardo nell'esercizio di un diritto o di una facoltà da parte di Ormesani, derivanti dalla legge o dal presente contratto costituirà rinuncia agli stessi, né potrà pregiudicare l'esercizio successivo.
2. Qualsiasi rinuncia o deroga a diritti, facoltà o rimedi sarà valida solo se espressa per iscritto da parte di Ormesani si intenderà limitata al caso specifico cui si riferisce, senza effetti di precedente e senza estensione a situazioni analoghe o successive.
3. I diritti e i rimedi previsti dalle presenti CGS sono cumulativi e si aggiungono a quelli riconosciuti dalla legge; l'eventuale nullità o inefficacia di una previsione contrattuale non incide sulla validità delle restanti disposizioni.

Articolo 25 - Intero Accordo

1. Le presenti CGS prevalgono su ogni altra pattuizione o condizione, scritta o orale, in qualunque modo redatta o stipulata, in particolare in relazione a qualsiasi termine e condizione, che il Mandante ritenga di opporre e/o far valere nei confronti di Ormesani.
2. Le presenti CGS prevalgono su eventuali condizioni generali del Mandante in caso di conflitto o difformità. Qualora talune clausole risultino identiche o sostanzialmente coincidenti con quelle del Mandante, troveranno applicazione le presenti CGS, che si intenderanno in ogni caso prevalenti ed assorbenti.

Articolo 26 - Modifiche

1. Ormesani potrà modificare, senza alcun preavviso e senza onere di notifica, le presenti CGS che verranno in ogni caso pubblicate nel sito <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita> con evidenza dell'aggiornamento della versione. Ciascuna modifica delle CGS entrerà in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul predetto sito internet di Ormesani.

Articolo 27 - Ordine di prevalenza dei documenti

1. Le presenti CGS prevalgono su eventuali altre pattuizioni scritte effettuate sotto qualsiasi forma (es. e-mail, chat, WhatsApp, LinkedIn, o altro documento elettronico o cartaceo) a meno che tali pattuizioni non siano oggetto di apposita appendice separata, sottoscritta congiuntamente dai Legali Rappresentanti di Ormesani e del Mandante, recante espresso riferimento alle presenti CGS e destinata a formarne parte integrante.

Articolo 28 - Nullità parziale

1. L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole delle presenti CGS non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni, che resteranno valide ed efficaci.

Articolo 29 - Forza maggiore

1. Ormesani non sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal Mandato, qualora l'impossibilità, anche parziale, ad adempiere sia dovuta ad un caso fortuito o ad un evento di forza maggiore inteso quale il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce ad una o entrambe le Parti di adempiere in tutto o in parte ad uno o più degli obblighi contrattuali previsti a loro carico ai sensi delle presenti CGS e/o dal Mandato, se e nella misura in cui la parte colpita dall'impedimento dimostra: a) che tale impedimento esula dal suo ragionevole controllo; e b) che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto; e c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dall'interessato.
2. Gli eventi di forza maggiore o caso fortuito non sospenderanno i periodi di efficacia del contratto, sui quali non incideranno.
3. Dovranno essere rimborsate a Ormesani tutte le spese sostenute a causa e in conseguenza dell'impossibilità della prestazione, nonché della sua mancata esecuzione o della sua sospensione a causa del caso fortuito ovvero di un evento di forza maggiore.

Articolo 30 - Registrazione e imposte

1. Eventuali imposte, tasse o costi di registrazione relativi al contratto saranno a carico del Mandante.

Articolo 31 - Trattamento dei dati personali

1. Il Mandante, autorizza Ormesani alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire a Ormesani il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla Spedizione la migliore assistenza. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – DGPR), il Mandante dichiara di aver ricevuto da Ormesani, di aver preso visione e ben compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, di cui all'allegato 07 e consultabile al seguente link: <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>.

Articolo 32 - Clausola di integrità

1. Le Parti dichiarano di attenersi a principi di correttezza, trasparenza e integrità e si impegnano a non porre in essere comportamenti contrari alle leggi anticorruzione e alle normative applicabili.

Articolo 33 - Sopravvivenza di clausole

1. Le clausole relative a limitazioni di responsabilità, foro competente, legge applicabile, protezione dei dati e riservatezza rimarranno valide ed efficaci anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.

Articolo 34 - Versione elettronica

1. Le presenti CGS possono essere accettate anche in forma elettronica o con strumenti di firma digitale ed avranno la stessa efficacia della sottoscrizione autografa. Qualora, negli scambi di corrispondenza tramite e-mail, venga fatto espresso riferimento alle presenti CGS, queste si intenderanno comprese, confermate e accettate dal Mandante e pienamente vincolanti nei suoi confronti.

Articolo 35 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Qualora applicabile, le Parti si impegnano ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 36 - Interpretazione

2. Salvo diversa indicazione:
 - a) i termini al singolare comprendono anche il plurale e viceversa;
 - b) i riferimenti a un genere includono ogni genere;
 - c) i titoli e le rubriche delle clausole hanno funzione meramente descrittiva e non incidono sulla loro interpretazione;
 - d) i termini definiti nelle presenti CGS avranno il significato loro attribuito indipendentemente dal fatto che siano riportati con iniziale maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale.

Articolo 37 - Legge applicabile

1. La validità, l'interpretazione e l'esecuzione delle presenti CGS, nonché dei vari contratti di Spedizione, Mandato di Assicurazione, Mandato di Rappresentanza in Dogana, conclusi tra Mandante e Ormesani e/o i relativi Ordini di Spedizione, sono disciplinati dalla Legge Italiana.

Articolo 38 - Foro competente

1. Il Foro Competente per qualunque controversia nascente dalla interpretazione ed applicazione delle CGS, e/o di ogni contratto concluso in relazione e nell'ambito delle attività sopra indicate viene convenzionalmente individuato dalle Parti in via esclusiva in quello di Venezia, Italia.

Articolo 39 - Lingua

1. Le CGS sono redatte in lingua italiana. In caso di traduzione, farà fede la versione italiana.

Articolo 40 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante delle presenti CGS i seguenti allegati, ai quali si applicano integralmente le presenti CGS. Qualora le Parti accordino per iscritto eventuali modifiche e/o integrazioni, le presenti CGS si applicheranno per tutto quanto non espressamente modificato e/o integrato per accordo delle Parti.
 - 01 – Mandato continuativo di Spedizione in rappresentanza diretta;
 - 02 – Mandato specifico di Spedizione in rappresentanza diretta;
 - 03 – Mandato continuativo di assicurazione per conto di chi spetta;
 - 04 – Mandato specifico di assicurazione per conto di chi spetta;
 - 05 – Mandato continuativo di rappresentanza in Dogana;
 - 06 – Mandato specifico di rappresentanza in Dogana;
 - 07 – Informativa Privacy.
2. Resta inteso, che qualora Ormesani accetti di utilizzare eventuali modelli di Mandato proposti dal Mandante, si applicheranno in ogni caso le presenti CGS, per tutto quanto non espressamente disciplinato dai modelli di Mandato proposti dal Mandante.

Ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ. si approvano specificamente le seguenti previsioni:

[Articolo 1 - Ambito di applicazione](#)

[Articolo 4 – Oggetto dell’incarico – Obblighi Ormesani – Modalità di esecuzione dell’incarico](#)

[Articolo 5 – Accettazione della quotazione dei servizi di Ormesani e dei Mandati di Spedizione](#)

[Articolo 6 – Obblighi del Mandante](#)

[Articolo 7 - Assicurazione](#)

[Articolo 8 – Operazioni Doganali](#)

[Articolo 9 – Sosta tecnica, Deposito](#)

[Articolo 10 – Termini di consegna](#)

[Articolo 11 – Corrispettivi, anticipi, diritto di ritenzione](#)

[Articolo 12 – Responsabilità di Ormesani](#)

[Articolo 13 – Merci escluse e Paesi esclusi](#)

[Articolo 14 - Decadenza convenzionale](#)

[Articolo 15 – Manleve](#)

[Articolo 16 – Esclusione di responsabilità](#)

[Articolo 17 – Sottoscrizione dei documenti di trasporto](#)

[Articolo 18 – Revoca e rinuncia al Mandato](#)

[Articolo 19 – Reclami](#)

[Articolo 20 – Riservatezza dei dati](#)

[Articolo 21 – Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.lgs 231/2001 e Codice Etico](#)

[Articolo 22 – Utilizzo del marchio del Mandante \(licenza per finalità di “Chi ci ha scelto”\)](#)

[Articolo 23 – Documentazione di Spedizione – conservazione e messa a disposizione](#)

[Articolo 24 – Clausola di non rinuncia](#)

[Articolo 25 – Intero Accordo](#)

[Articolo 26 – Modifiche](#)

[Articolo 27 – Ordine di prevalenza dei documenti](#)

[Articolo 28 – Nullità parziale](#)

[Articolo 29 – Forza maggiore](#)

[Articolo 30 – Registrazione e imposte](#)

[Articolo 31 – Trattamento dei dati personali](#)

[Articolo 32 – Clausola di integrità](#)

[Articolo 33 – Sopravvivenza di clausole](#)

[Articolo 34 – Versione elettronica](#)

[Articolo 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari](#)

[Articolo 36 – Interpretazione](#)

[Articolo 37 – Legge applicabile](#)

[Articolo 38 – Foro competente](#)

[Articolo 39 - Lingua](#)

[Articolo 40 - Allegati](#)

MANDATO CONTINUATIVO DI SPEDIZIONE CON RAPPRESENTANZA DIRETTA**Il Mandante**

[Denominazione / Ragione Sociale] _____

[Indirizzo] _____

[P. IVA / C.F.] _____

Il Mandatario /**Spedizioniere**

ORMESANI SRL SOCIETA'

BENEFIT

VIA GIOVANNI PASCOLI

42/N

P. IVA / C.F. 02061320277

Art. 1 – Oggetto del mandato

Il Mandante conferisce al Mandatario **mandato continuativo di spedizione con rappresentanza diretta**, ai sensi degli artt. 1737 e ss. c.c., affinché provveda, in nome e per conto del Mandante, all'organizzazione e all'esecuzione delle spedizioni di merci indicate nei singoli incarichi operativi.

Art. 2 – Termini e condizioni generali

Il presente mandato è regolato dalle **CONDIZIONI GENERALI vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto**, pubblicate sul sito internet del Mandatario, <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>, che il Mandante dichiara di conoscere, comprendere, confermare ed accettare integralmente.

Art. 3 – Mandati accessori

Con il presente Mandato, il Mandatario potrà assumere i seguenti incarichi accessori:

Si	No	Tipologia di Mandato Accessorio
☐	☐	Mandato continuativo di assicurazione: con facoltà di stipulare, per conto di chi spetta, polizze assicurative relative alle merci oggetto delle spedizioni previa comunicazione per iscritto dell'identificazione della spedizione e del relativo Valore Assicurabile
☐	☐	Mandato continuativo di rappresentanza doganale diretta: ai sensi dell'art. 18 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), per l'espletamento delle formalità doganali necessarie all'importazione, esportazione e transito delle merci, in nome e per conto del Mandante.

Art. 4 – Limite complessivo Fido concesso al Cliente: EURO [_____]

Come stabilito all'art. 11 n. 45/46/47 delle nostre Condizioni Generali, in caso di superamento del limite di credito come assegnatovi, avrete l'obbligo di rientrare immediatamente del credito, e ciò a prescindere dai termini di pagamento che fossero stati originariamente concordati e che saranno conseguentemente da considerarsi decaduti.

Il vostro mancato rientro sarà equiparato al mancato pagamento e ci consentirà di sospendere l'esecuzione della nostra prestazione nonché di esercitare il diritto di ritenzione riconosciutoci dall'art. 2761 c.c. Richiamiamo altresì la vostra attenzione sui successivi nn. 40 e 41 dell'art. 8 delle nostre Condizioni Generali con riguardo alla nostra facoltà in futuro di modificare o revocare l'ammontare del credito assegnatovi e alle conseguenze dell'inadempimento all'obbligo di rientrare nei limiti del credito.

Art. 5 – Durata e revoca

Il presente mandato ha durata di un anno, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno solare. Alla scadenza, il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 6 – Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro della sede legale del Mandatario, salvo diversa pattuizione scritta.

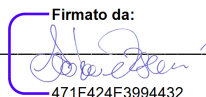
Luogo e data: _____

Il Mandante

(Firma) _____

Il Mandatario / Spedizioniere

(Firma) _____

Firmato da:

 471F424E3994432...

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole delle **Condizioni Generali vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto** pubblicate sul sito internet del Mandatario, <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>, applicabili al presente mandato ed al relativo servizio: Art. 1 - Ambito di applicazione, Art. 4 - Oggetto dell'incarico - Obblighi Ormesani - Modalità di esecuzione dell'incarico, Art. 5 - Accettazione della quotazione dei servizi di Ormesani e dei Mandati di Spedizione, Art. 6 - Obblighi del Mandante, Art. 7 - Assicurazione, Art. 8 - Operazioni

Doganali, Art. 9 – Sosta tecnica, Deposito, Art. 10 – Termini di consegna, Art. 11 – Corrispettivi, anticipi, diritto di ritenzione, Art. 12 – Responsabilità di Ormesani, Art. 13 – Merci escluse e Paesi esclusi, Art. 14 - Decadenza convenzionale, Art. 15 – Manleve, Art. 16 Esclusione di responsabilità, Art. 18 Revoca e rinuncia al Mandato, Art. 19 – Reclami, Art. 22 - Utilizzo del Marchio del Mandante (licenza per finalità di “Chi ci ha scelto”), Art. 23 - Documentazione di Spedizione – conservazione e messa a disposizione, Art. 28 - Forza maggiore, Art. 37 - Legge applicabile, Art. 38 - Foro competente, Art. 40 – Allegati, si intendono specificamente approvate e sottoscritte da parte del Mandante.

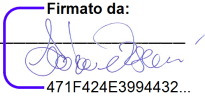
Il Mandante

(Firma) _____

Il Mandatario

(Firma) _____

Firmato da:



471F424E3994432...

MANDATO SPECIFICO DI SPEDIZIONE CON RAPPRESENTANZA DIRETTA**Il Mandante**

[Denominazione/Ragione Sociale] _____

[Indirizzo] _____

[P. IVA / C.F.] _____

Il Mandatario / Spedizioniere

ORMESANI SRL SOCIETA'

BENEFIT

VIA GIOVANNI PASCOLI 42/N

P. IVA / C.F. 02061320277

Art. 1 – Oggetto del mandato

Il Mandante conferisce al Mandatario **mandato specifico di spedizione**, ai sensi degli artt. 1737 e ss. c.c., affinché provveda, in nome e per conto del Mandante, all'organizzazione e all'esecuzione della spedizione di merci di cui si riportano i seguenti riferimenti:

☐ Offerta spot Ormesani n. _____ accettata in data ____
☐ Listino continuativo Ormesani n. _____ accettato in data ____

Art. 2 – Termini e condizioni generali

Il presente mandato è regolato dalle **CONDIZIONI GENERALI vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto** pubblicate sul sito internet del Mandatario, <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>, che il Mandante dichiara di conoscere, comprendere, confermare ed accettare integralmente.

Art. 3 – Mandati accessori

Con il presente Mandato, il Mandatario potrà assumere i seguenti incarichi accessori:

Si	No	Tipologia di Mandato Accessorio
☐	☐	Mandato specifico di assicurazione: con facoltà di stipulare, per conto di chi spetta, polizze assicurative relative alle merci oggetto delle spedizioni previa comunicazione per iscritto dell'identificazione della spedizione e del relativo Valore Assicurabile
☐	☐	Mandato specifico di rappresentanza doganale diretta: ai sensi dell'art. 18 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), per l'espletamento delle formalità doganali necessarie all'importazione, esportazione e transito delle merci, in nome e per conto del Mandante.

Art. 4 – LIMITE COMPLESSIVO FIDO CONCESSO AL CLIENTE: EURO [_____]

Come stabilito all'art. 11 n. 45/46/47 delle nostre Condizioni Generali, in caso di superamento del limite di credito come assegnatovi, avrete l'obbligo di rientrare immediatamente del credito, e ciò a prescindere dai termini di pagamento che fossero stati originariamente concordati e che saranno conseguentemente da considerarsi decaduti.

Il vostro mancato rientro sarà equiparato al mancato pagamento e ci consentirà di sospendere l'esecuzione della nostra prestazione nonché di esercitare il diritto di ritenzione riconosciutoci dall'art. 2761 c.c. Richiamiamo altresì la vostra attenzione sui successivi nn. 40 e 41 dell'art. 8 delle nostre Condizioni Generali con riguardo alla nostra facoltà in futuro di modificare o revocare l'ammontare del credito assegnatovi e alle conseguenze dell'inadempimento all'obbligo di rientrare nei limiti del credito.

Art. 5 – Durata e revoca

Il presente mandato ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della prestazione di spedizione oggetto del presente incarico. Il mandato si intenderà automaticamente cessato con il completamento di tutte le attività ad esso connesse, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

Art. 6 – Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro della sede legale del Mandatario, salvo diversa pattuizione scritta.

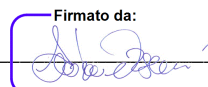
Luogo e data: _____

Il Mandante

(Firma) _____

Il Mandatario / Spedizioniere

(Firma) _____

Firmato da:

 471F424E3994432...

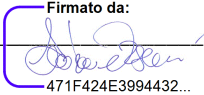
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole delle **Condizioni Generali vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto** pubblicate sul sito internet del Mandatario, <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>, applicabili al presente mandato ed al relativo servizio: Art. 1 - Ambito di applicazione, Art. 4 - Oggetto dell'incarico - Obblighi Ormesani - Modalità di esecuzione dell'incarico, Art. 5 -

Accettazione della quotazione dei servizi di Ormesani e dei Mandati di Spedizione, Art. 6 – Obblighi del Mandante, Art. 7 – Assicurazione, Art. 8 – Operazioni Doganali, Art. 9 – Sosta tecnica, Deposito, Art. 10 – Termini di consegna, Art. 11 – Corrispettivi, anticipi, diritto di ritenzione, Art. 12 – Responsabilità di Ormesani, Art. 13 – Merci escluse e Paesi esclusi, Art. 14 - Decadenza convenzionale, Art. 15 – Manleve, Art. 16 Esclusione di responsabilità, Art. 18 Revoca e rinuncia al Mandato, Art. 19 – Reclami, Art. 22 - Utilizzo del Marchio del Mandante (licenza per finalità di “Chi ci ha scelto”), Art. 23 - Documentazione di Spedizione – conservazione e messa a disposizione, Art. 28 - Forza maggiore, Art. 37 - Legge applicabile, Art. 38 - Foro competente, Art. 40 – Allegati, si intendono specificamente approvate e sottoscritte da parte del Mandante.

Il Mandante

(Firma) _____

Il Mandatario

(Firma)  Firmato da:
471F424E3994432...

MANDATO CONTINUATIVO DI ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
(quale attività accessoria al Mandato di Spedizione)

Il Mandante

[Denominazione / Ragione Sociale] _____

[Indirizzo] _____

[P. IVA / C.F.] _____

Il Mandatario / Spedizioniere

ORMESANI SRL SOCIETA'
BENEFIT
VIA GIOVANNI PASCOLI 42/N
P. IVA / C.F. 02061320277

CONFERISCE MANDATO CONTINUATIVO

a Ormesani S.r.l. Società benefit, affinché provveda, **per conto di chi spetta**, ad attivare la copertura assicurativa sulla merce oggetto della Spedizione, secondo termini, condizioni, limiti e modalità previsti dall'Art. 7 delle **CONDIZIONI GENERALI vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto** pubblicate sul sito internet del Mandatario <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>.

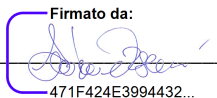
DICHIARA

1. di essere consapevole che Ormesani S.r.l. Società benefit opera esclusivamente quale Mandatario del Mandante e non assume in alcun caso la qualifica di assicuratore;
2. che il mandato assicurativo verrà eseguito esclusivamente alle condizioni previste dalle predette CONDIZIONI GENERALI, senza deroghe o pattuizioni diverse, salvo diverso accordo scritto;
3. di confermare che restano integralmente valide ed efficaci tutte le altre previsioni contenute nelle CONDIZIONI GENERALI, che disciplinano diritti, obblighi, responsabilità e limiti delle parti.

Il Mandante

(Firma) _____

Il Mandatario

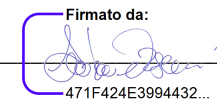
(Firma)  Firmato da:
471F424E3994432...

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole delle **Condizioni Generali vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto** pubblicate sul sito internet del Mandatario, <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>, applicabili al presente mandato ed al relativo servizio: Art. 1 - Ambito di applicazione, Art. 4 - Oggetto dell'incarico - Obblighi Ormesani - Modalità di esecuzione dell'incarico, Art. 5 - Accettazione della quotazione dei servizi di Ormesani e dei Mandati di Spedizione, Art. 6 - Obblighi del Mandante, Art. 7 - Assicurazione, Art. 8 - Operazioni Doganali, Art. 9 - Sosta tecnica, Deposito, Art. 10 - Termini di consegna, Art. 11 - Corrispettivi, anticipi, diritto di ritenzione, Art. 12 - Responsabilità di Ormesani, Art. 13 - Merci escluse e Paesi esclusi, Art. 14 - Decadenza convenzionale, Art. 15 - Manleve, Art. 16 - Esclusione di responsabilità, Art. 18 - Revoca e rinuncia al Mandato, Art. 19 - Reclami, Art. 22 - Utilizzo del Marchio del Mandante (licenza per finalità di "Chi ci ha scelto"), Art. 23 - Documentazione di Spedizione - conservazione e messa a disposizione, Art. 29 - Forza maggiore, Art. 37 - Legge applicabile, Art. 38 - Foro competente, Art. 40 - Allegati, si intendono specificamente approvate e sottoscritte da parte del Mandante.

Il Mandante

(Firma) _____

Il Mandatario

(Firma)  Firmato da:
471F424E3994432...

MANDATO SPECIFICO DI ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

(quale attività accessoria al Mandato di Spedizione)

Il Mandante

[Denominazione / Ragione Sociale] _____

[Indirizzo] _____

[P. IVA / C.F.] _____

Il Mandatario / Spedizioniere

ORMESANI SRL

VIA GIOVANNI PASCOLI 42/N

P. IVA / C.F. 02061320277

PREMESSO CHE

- il presente atto costituisce **mandato specifico di assicurazione** e non comporta l'obbligo del Mandatario di stipulare la copertura assicurativa per conto di chi spetta anche per spedizioni diverse da quelle sotto individuate e delle quale si riportano gli estremi.

CONFERISCE MANDATO

a Ormesani S.r.l. società benefit, limitatamente alla spedizione identificata da:

☐ Offerta spot Ormesani n. _____ accettata in data ____☐ Listino continuativo Ormesani n. _____ accettato in data ____

(di seguito, la "Spedizione"),

affinché provveda, **per conto di chi spetta**, ad attivare la copertura assicurativa sulla merce oggetto della Spedizione, secondo termini, condizioni, limiti e modalità previsti dall'Art. 7 delle **CONDIZIONI GENERALI vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto** pubblicate sul sito internet del Mandatario <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>.

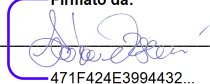
DICHIARA

- che il presente mandato opera esclusivamente e limitatamente alla Spedizione sopra identificata;
- di essere consapevole che Ormesani S.r.l. opera esclusivamente quale Mandatario del Mandante e non assume in alcun caso la qualifica di assicuratore;
- che il mandato assicurativo verrà eseguito esclusivamente alle condizioni previste dalle predette CONDIZIONI GENERALI, senza deroghe o pattuizioni diverse, salvo diverso accordo scritto;
- di confermare che restano integralmente valide ed efficaci tutte le altre previsioni contenute nelle CONDIZIONI GENERALI, che disciplinano diritti, obblighi, responsabilità e limiti delle parti;
- di riconoscere che, per tutte le ulteriori spedizioni il Mandatario non ha un obbligo di stipulare la copertura assicurativa.

Il Mandante

(Firma) _____

Il Mandatario

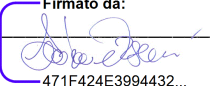
(Firma) 
 Firmato da:
 471F424E3994432...

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole delle **Condizioni Generali vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto**, pubblicate sul sito internet del Mandatario, <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>, applicabili al presente mandato ed al relativo servizio: Art. 1 - Ambito di applicazione, Art. 4 - Oggetto dell'incarico - Obblighi Ormesani - Modalità di esecuzione dell'incarico, Art. 5 - Accettazione della quotazione dei servizi di Ormesani e dei Mandati di Spedizione, Art. 6 - Obblighi del Mandante, Art. 7 - Assicurazione, Art. 8 - Operazioni Doganali, Art. 9 - Sosta tecnica, Deposito, Art. 10 - Termini di consegna, Art. 11 - Corrispettivi, anticipi, diritto di ritenzione, Art. 12 - Responsabilità di Ormesani, Art. 13 - Merci escluse e Paesi esclusi, Art. 14 - Decadenza convenzionale, Art. 15 - Manleve, Art. 16 - Esclusione di responsabilità, Art. 17 - Revoca e rinuncia al Mandato, Art. 18 - Reclami, Art. 21 - Utilizzo del Marchio del Mandante (licenza per finalità di "Chi ci ha scelto"), Art. 22 - Documentazione di Spedizione - conservazione e messa a disposizione, Art. 28 - Forza maggiore, Art. 36 - Legge applicabile, Art. 37 - Foro competente, Art. 39 - Allegati, si intendono specificamente approvate e sottoscritte da parte del Mandante.

Il Mandante

(Firma) _____

Il Mandatario

(Firma) 
 Firmato da:
 471F424E3994432...

MANDATO CONTINUATIVO DI RAPPRESENTANZA IN DOGANA**Il Mandante**

[Denominazione / Ragione Sociale] _____

[Indirizzo] _____

[P. IVA / C.F.] _____

Il MandatarioORMESANI SRL SOCIETA' BENEFIT
VIA GIOVANNI PASCOLI 42/N
P. IVA / C.F. 02061320277**Art. 1 – Oggetto del mandato**

Il Mandante conferisce al Mandatario, **mandato continuativo di rappresentanza diretta in dogana**, ai sensi dell'art. 18 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), autorizzandolo a compiere, in nome e per conto del Mandante, tutte le formalità doganali necessarie per l'importazione, l'esportazione ed il transito delle merci.

il Mandante autorizza il Mandatario a produrre copia del presente Mandato alle autorità che ne faranno richiesta anche a prova di quanto dichiarato in dogana in nome e per conto del Mandante.

Art. 2 – Termini e condizioni generali

Il presente mandato è regolato dalle **CONDIZIONI GENERALI vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto** pubblicate sul sito internet del Mandatario, <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita> che il Mandante dichiara di conoscere, comprendere, confermare ed accettare integralmente.

Art. 3– Limite complessivo Fido concesso al Cliente: EURO [_____]

Come stabilito all'art. 11 n. 45/46/47 delle nostre Condizioni Generali, in caso di superamento del limite di credito come assegnati, avrete l'obbligo di rientrare immediatamente del credito, e ciò a prescindere dai termini di pagamento che fossero stati originariamente concordati e che saranno conseguentemente da considerarsi decaduti.

Il vostro mancato rientro sarà equiparato al mancato pagamento e ci consentirà di sospendere l'esecuzione della nostra prestazione nonché di esercitare il diritto di ritenzione riconosciutoci dall'art. 2761 c.c. Richiamiamo altresì la vostra attenzione sui successivi nn. 40 e 41 dell'art. 8 delle nostre Condizioni Generali con riguardo alla nostra facoltà in futuro di modificare o revocare l'ammontare del credito assegnati e alle conseguenze dell'inadempimento all'obbligo di rientrare nei limiti del credito.

Art. 4 – Durata e revoca

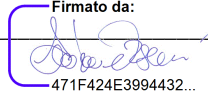
Il presente mandato ha durata di un anno, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno solare. Alla scadenza, il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 5 – Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro della sede legale del Mandatario, salvo diversa pattuizione scritta.

Luogo e data: _____**Il Mandante**

(firma) _____

Il Mandatario(firma) 
471F424E3994432...

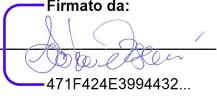
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole delle **Condizioni Generali vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto** pubblicate sul sito internet del Mandatario, <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>, applicabili al presente mandato ed al relativo servizio: Art. 1 - Ambito di applicazione, Art. 4 – Oggetto dell'incarico – Obblighi Ormesani – Modalità di esecuzione dell'incarico, Art. 5 – Accettazione della quotazione dei servizi di Ormesani e dei Mandati di Spedizione, Art. 6 – Obblighi del Mandante, Art. 7 – Assicurazione, Art. 8 – Operazioni Doganali, Art. 9 – Sosta tecnica, Deposito, Art. 10 – Termini di consegna, Art. 11 – Corrispettivi, anticipi, diritto di ritenzione, Art. 12 – Responsabilità di

Ormesani, Art. 13 – Merci escluse e Paesi esclusi, Art. 14 - Decadenza convenzionale, Art. 15 – Manleve, Art. 16 – Esclusione di responsabilità, Art. 18 - Revoca e rinuncia al Mandato, Art. 19 – Reclami, Art. 22 - Utilizzo del Marchio del Mandante (licenza per finalità di “Chi ci ha scelto”), Art. 23 - Documentazione di Spedizione – conservazione e messa a disposizione, Art. 29 - Forza maggiore, Art. 37 - Legge applicabile, Art. 38 - Foro competente, Art. 40 – Allegati, si intendono specificamente approvate e sottoscritte da parte del Mandante.

Il Mandante

(firma) _____

Il Mandatario

(firma)  Firmato da:
471F424E3994432...

MANDATO SPECIFICO DI RAPPRESENTANZA IN DOGANA**Il Mandante**

[Denominazione / Ragione Sociale] _____

[Indirizzo] _____

[P. IVA / C.F.] _____

Il MandatarioORMESANI SRL SOCIETA' BENEFIT
VIA GIOVANNI PASCOLI 42/N
P. IVA / C.F. 02061320277**Art. 1 – Oggetto del mandato**

Il Mandante conferisce al Mandatario, **mandato specifico di rappresentanza diretta in dogana**, ai sensi dell'art. 18 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), autorizzandolo a compiere, in nome e per conto del Mandante, tutte le formalità doganali necessarie per l'importazione, l'esportazione ed il transito delle merci.

Riferimento spedizione:

☐ Offerta spot Ormesani n. _____ accettata in data ____

☐ Listino continuativo Ormesani n. _____ accettato in data ____

Il Mandante autorizza il Mandatario a produrre copia del presente Mandato alle autorità che ne faranno richiesta anche a prova di quanto dichiarato in dogana in nome e per conto del Mandante.

Art. 2 – Termini e condizioni generali

Il presente mandato è regolato dalle **CONDIZIONI GENERALI vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto pubblicate** sul sito internet del Mandatario, <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita> che il Mandante dichiara di conoscere, comprendere, confermare ed accettare integralmente.

Art. 3 – Limite complessivo Fido concesso al Cliente: EURO [_____]

Come stabilito all'art. 11 n. 45/46/47 delle nostre Condizioni Generali, in caso di superamento del limite di credito come assegnato, avrete l'obbligo di rientrare immediatamente del credito, e ciò a prescindere dai termini di pagamento che fossero stati originariamente concordati e che saranno conseguentemente da considerarsi decaduti.

Il vostro mancato rientro sarà equiparato al mancato pagamento e ci consentirà di sospendere l'esecuzione della nostra prestazione nonché di esercitare il diritto di ritenzione riconosciutoci dall'art. 2761 c.c. Richiamiamo altresì la vostra attenzione sui successivi nn. 40 e 41 dell'art. 8 delle nostre Condizioni Generali con riguardo alla nostra facoltà in futuro di modificare o revocare l'ammontare del credito assegnato e alle conseguenze dell'inadempimento all'obbligo di rientrare nei limiti del credito.

Art. 4 – Durata e revoca

Il presente mandato ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della prestazione di spedizione oggetto del presente incarico. Il mandato si intenderà automaticamente cessato con il completamento di tutte le attività ad esso connesse, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

Art. 5 – Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro della sede legale del Mandatario, salvo diversa pattuizione scritta.

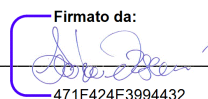
Luogo e data: _____

Il Mandante

(firma) _____

Il Mandatario

(firma) _____

Firmato da:

471F424E3994432...

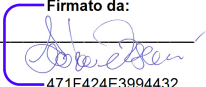
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole delle **Condizioni Generali vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto** pubblicate sul sito internet del Mandatario, <https://www.ormesani.com/it/trasparenza-sostenibilita>, applicabili al presente mandato ed al relativo servizio: Art. 1 - Ambito di applicazione, Art. 4 - Oggetto dell'incarico - Obblighi Ormesani - Modalità di esecuzione dell'incarico, Art. 5 - Accettazione della quotazione dei servizi di Ormesani e dei Mandati di Spedizione, Art. 6 - Obblighi del Mandante, Art. 7 - Assicurazione, Art. 8 - Operazioni Doganali, Art. 9 - Sosta tecnica, Deposito, Art. 10 - Termini di consegna, Art. 11 - Corrispettivi, anticipi, diritto di ritenzione, Art. 12 - Responsabilità di

Ormesani, Art. 13 – Merci escluse e Paesi esclusi, Art. 14 - Decadenza convenzionale, Art. 15 – Manleve, Art. 16 Esclusione di responsabilità, Art. 18 Revoca e rinuncia al Mandato, Art. 19 – Reclami, Art. 22 - Utilizzo del Marchio del Mandante (licenza per finalità di “Chi ci ha scelto”), Art. 23 - Documentazione di Spedizione – conservazione e messa a disposizione, Art. 28 - Forza maggiore, Art. 37 - Legge applicabile, Art. 38 - Foro competente, Art. 40 – Allegati, si intendono specificamente approvate e sottoscritte da parte del Mandante.

Il Mandante

(firma) _____

Il Mandatario

(firma)  Firmato da:
471F424E3994432...

INFORMATIVA CLIENTI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali

La presente informativa fornisce una descrizione sintetica delle modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali da parte della nostra società Ormesani S.r.l. Società benefit, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, anche "**Titolare**"), nonché di ogni ulteriore informazione richiesta ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "**Regolamento**").

Il Regolamento prevede che per "**Dato personale**" debba intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (di seguito, "**Interessato**"). Per "**Trattamento**" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Ai sensi degli artt. 12 ss. del Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi Dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Ormesani S.r.l. Società benefit, con sede legale in Quarto d'Altino, Via G. Pascoli 42/N, C.F. e P.IVA 02061320277

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali (ad esempio nome, cognome, recapiti personali, indirizzo, riferimenti bancari e di pagamento) è finalizzato:

- all'esecuzione degli adempimenti strettamente correlati all'avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto;
- all'adempimento degli obblighi ed esercizio dei diritti derivanti dal contratto (compreso il pagamento, lo scambio di informazioni, l'attività di amministrazione e la gestione di ordini, spedizioni, fatturazione, eventuale contenzioso);
- all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in materia fiscale o contabile, relativi al rapporto contrattuale tra il Titolare e l'Interessato.
- all'invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, sempre che si tratti di prodotti e/o servizi analoghi a quelli già acquistati, ferma restando la facoltà di opporsi in qualsiasi momento alle ricezioni delle summenzionate comunicazioni;

WE LINK YOUR WORLD®www.ormesani.com

Trademark licensed by Ormesani Srl, holder of AEO, TUV, IATA, ENAC, FIATA, FEDESPEDI, ASSOSPEDI and WCA certifications.

Ormesani S.r.l. Società Benefit
Sede Legale

Via Giovanni Pascoli, 42/N
Quarto d'Altino 30020,
Venezia - Italia

Ormesani S.r.l. Società Benefit
Magazzino Logistico/Doganale

Via Giovanni Pascoli, 42/N
Quarto d'Altino 30020,
Venezia - Italia

Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Roma

Via Portuense, 2482,
scala B, 4° piano, int. 8
Fiumicino 00054,
Roma - Italia

Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Civitavecchia

Calata Laurenti, 20
Ex Stazione Marittima
Civitavecchia 00053,
Roma - Italia

Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Milano

Via Londra, 7/9
Segrate 20054,
Milano-Italia

Ormesani
America Corporation

221 River St
9th Floor
Hoboken NJ 07030,
Stati Uniti d'America



FEDESPEDI



WCA

e) previo consenso specifico, all'invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali sui prodotti e/o servizi del Titolare. Tale trattamento comprende attività di marketing e comunicazione pubblicitaria realizzata mediante modalità di contatto sia automatizzate (ad esempio e-mail, sms) che tradizionali (ad esempio invio di dépliant per posta) ovvero il compimento di ricerche di mercato e indagini statistiche;

f) previo consenso specifico, all'invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali sui servizi, eventi, prodotti di altre società connesse o collegate al Titolare del trattamento. Tale trattamento include la trasmissione dei dati personali a società partner (ad esempio altre società del Gruppo) per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria realizzata mediante modalità di contatto sia automatizzate (ad esempio e-mail, sms) che tradizionali (ad esempio telefonata tramite operatore o invio di dépliant) ovvero il compimento di ricerche di mercato e indagini statistiche.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lett. a) e b) ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornirli o di consentirne il trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di instaurare ed eseguire correttamente il rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lett. c) ha natura obbligatoria ed il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per il Titolare di adempiere agli obblighi connessi al rapporto contrattuale, e quindi di instaurare e dare esecuzione al rapporto stesso. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lett. d), e) e f) ha natura facoltativa ed il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità del Titolare di utilizzarli per la trasmissione delle suddette comunicazioni.

Il trattamento dei dati personali, per le finalità di cui alle lett. a), b) e c) può avvenire senza necessità del consenso, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento. Con riferimento ai trattamenti effettuati per le finalità di cui alla lett. d), si intendono consentiti ai sensi della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 4.7.2013 n. 330. La base giuridica del trattamento dei dati personali di cui alle lett. e) e f) sarà il Suo eventuale consenso, il quale sarà sempre liberamente revocabile (anche con riferimento ad una sola di dette finalità di trattamento) inviando una comunicazione a privacy@ormesani.it. Tra i dati personali da Lei forniti vi potranno essere i dati di persone fisiche che prestino la propria attività per Suo conto, quali dipendenti o in via autonoma (ad es. nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale, telefono, ruolo aziendale rivestito). Il Titolare si impegna a non trattare tali dati per finalità ulteriori rispetto a quelle sopra indicate in conformità al Regolamento e secondo le modalità indicate nella presente informativa.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è eseguito con l'ausilio di strumenti cartacei e telematici o informatici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

WE LINK YOUR WORLD®

www.ormesani.com

Trademark licensed by Ormesani Srl, holder of AEO, TUV, IATA, ENAC, FIATA, FEDESPEDI, ASSOSPEDI and WCA certifications.

**Ormesani S.r.l. Società Benefit
Sede Legale**

Via Giovanni Pascoli, 42/N
Quarto d'Altino 30020,
Venezia - Italia

**Ormesani S.r.l. Società Benefit
Magazzino Logistico/Doganale**

Via Giovanni Pascoli, 42/N
Quarto d'Altino 30020,
Venezia - Italia

**Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Roma**

Via Portuense, 2482,
scala B, 4° piano, int. 8
Fiumicino 00054,
Roma - Italia

**Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Civitavecchia**

Calata Laurenti, 20
Ex Stazione Marittima
Civitavecchia 00053,
Roma - Italia

**Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Milano**

Via Londra, 7/9
Segrate 20054,
Milano-Italia

**Ormesani
America Corporation**

221 River St
9th Floor
Hoboken NJ 07030,
Stati Uniti d'America

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sottoposti a Trattamento. Con riferimento alle finalità di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo 2, i dati personali verranno conservati al solo fine dell'esecuzione delle operazioni strumentali all'avvio, alla gestione e all'adempimento dei rapporti contrattuali. Per quanto riguarda le finalità di cui alla lett. d) del paragrafo 2, i dati personali verranno trattati fintantoché l'interessato non avrà esercitato il proprio diritto di opposizione, mentre, per quanto attiene alle finalità di cui alle lett. e) e f), i dati personali verranno trattati fino alla revoca del consenso e comunque per un periodo massimo di 24 mesi. Resta salvo che, una volta esaurite le finalità del trattamento e/o in caso di esercizio del diritto di opposizione o di revoca del consenso rilasciato, il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare i Suoi dati personali per i periodi prescritti dalla legge e/o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Tuttavia, nell'ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali saranno accessibili (limitatamente al rispettivo ambito di competenza) agli incaricati al trattamento del Titolare, nonché potranno essere comunicati a soggetti terzi quali Enti Pubblici (ad es. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Autorità di Sistema Portuale, etc.), collaboratori esterni del Titolare (es. consulenti legali, fiscali, informatici). Ai dati personali potranno avere accesso anche altre società connesse o collegate al Titolare del trattamento (ad esempio società del Gruppo), per ragioni organizzative relative alle finalità di cui al paragrafo 2. Ove necessario, il Titolare ha nominato Responsabili esterni del trattamento i destinatari dei Suoi dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

6. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO

I Suoi dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al paragrafo 2. In caso di trasferimento di dati personali fuori dall'Unione Europea, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla normativa applicabile in materia di trasferimento di dati personali verso Paesi terzi non appartenenti all'UE.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualunque momento, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui, in sintesi, ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati e conoscerne l'origine, le finalità e modalità del trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali possono essere comunicati e il periodo di conservazione; esercitare il diritto ad ottenere

WE LINK YOUR WORLD®www.ormesani.com

Trademark licensed by Ormesani Srl, holder of AEO, TUV, IATA, ENAC, FIATA, FEDESPEDI, ASSOSPEDI and WCA certifications.

Ormesani S.r.l. Società Benefit
Sede Legale

Via Giovanni Pascoli, 42/N
Quarto d'Altino 30020,
Venezia - Italia

Ormesani S.r.l. Società Benefit
Magazzino Logistico/Doganale

Via Giovanni Pascoli, 42/N
Quarto d'Altino 30020,
Venezia - Italia

Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Roma

Via Portuense, 2482,
scala B, 4° piano, int. 8
Fiumicino 00054,
Roma - Italia

Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Civitavecchia

Calata Laurenti, 20
Ex Stazione Marittima
Civitavecchia 00053,
Roma - Italia

Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Milano

Via Londra, 7/9
Segrate 20054,
Milano-Italia

Ormesani
America Corporation

221 River St
9th Floor
Hoboken NJ 07030,
Stati Uniti d'America

dal Titolare del trattamento la rettificazione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; il diritto ad essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai Suoi dati personali; il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati; il diritto a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali.

La normativa applicabile riconosce all'Interessato il diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o comunque a un'autorità di controllo competente, ove ne ricorrano i presupposti.

Per esercitare i Suoi diritti, l'Interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti:

- e-mail: privacy@ormesani.it
- indirizzo: Via G. Pascoli, 42/N -30020 Quarto d'Altino (VE)
- numero di fax: +39 041 2695600

8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a, _____, letta e compresa la presente informativa

- ☐ Accetta
- ☐ Non accetta

di ricevere le comunicazioni commerciali e/o promozionali sui servizi, eventi, prodotti del Titolare. Tale trattamento comprende attività di marketing e comunicazione pubblicitaria realizzata mediante modalità di contatto sia automatizzate (ad esempio e-mail, sms) che tradizionali (ad esempio invio di dépliant per posta) ovvero il compimento di ricerche di mercato e indagini statistiche

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a, _____, letta e compresa la presente informativa

- ☐ Accetta
- ☐ Non accetta

g) di ricevere le comunicazioni commerciali e/o promozionali sui servizi, eventi, prodotti di altre società connesse o collegate al Titolare del trattamento. Tale trattamento include la trasmissione dei dati personali a società partner (ad esempio altre società del Gruppo) per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria realizzata mediante modalità di contatto sia automatizzate (ad esempio e-mail, sms) che tradizionali (ad esempio telefonata tramite operatore o invio di dépliant) ovvero il compimento di ricerche di mercato e indagini statistiche.

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____

WE LINK YOUR WORLD®

www.ormesani.com

Trademark licensed by Ormesani Srl, holder of AEO, TUV, IATA, ENAC, FIATA, FEDESPEDI, ASSOSPEDI and WCA certifications.

**Ormesani S.r.l. Società Benefit
Sede Legale**

Via Giovanni Pascoli, 42/N
Quarto d'Altino 30020,
Venezia - Italia

**Ormesani S.r.l. Società Benefit
Magazzino Logistico/Doganale**

Via Giovanni Pascoli, 42/N
Quarto d'Altino 30020,
Venezia - Italia

**Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Roma**

Via Portuense, 2482,
scala B, 4° piano, int. 8
Fiumicino 00054,
Roma - Italia

**Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Civitavecchia**

Calata Laurenti, 20
Ex Stazione Marittima
Civitavecchia 00053,
Roma - Italia

**Ormesani S.r.l. Società Benefit
Filiale di Milano**

Via Londra, 7/9
Segrate 20054,
Milano-Italia

**Ormesani
America Corporation**

221 River St
9th Floor
Hoboken NJ 07030,
Stati Uniti d'America